SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

674ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

SABATO 12 GENNAIO 1963

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 31451

Deferimento alla deliberazione di Commissione permanente di disegni di legge già deferiti all'esame della stessa Commissione 31451

Presentazione di relazione 31452

Trasmissione 31451

« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto » **(2367)** (*Procedura urgentissima*) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

Bosco, *Ministro di grazia e giustizia* . . 31453 e *passim*

Capalozza . . . . . *Pag.* 31454 e *passim*

Cornaggia Medici 31473

Dardanelli 31460

Franza 31472

Gava 31485

Marazzita . . . . . 31453 e *passim*

Massimo Lancellotti 31483

Monni, *relatore* . . . . . 31453 e *passim*

Nencioni . . . . . 31461 e *passim*

Terracini 31481

Venditti 31459, 31483

INTERROGAZIONI:

Annunzio 31487

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

G E N C O , *Segretario, dà lettura del processo verbale*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti » (2424), d'iniziativa dei deputati Pella ed altri.

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa.

del senatore Gelmini.

« Modifica dell'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, "Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine" » (2425).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento alla deliberazione di Commissione permanente di disegni di legge già deferiti all'esame della stessa Commissione

P R E S I D E N T E Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il Presidente del Senato ha deferito alla deliberazione della Commissione stessa i disegni di legge:

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile dell'Amministrazione dello Stato » (2391);

« Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensioni ordinarie » (2392);

« Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1654, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde » (2393);

« Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato » (2394);

« Norme sul trattamento economico del personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia » (2395);

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » (2396);

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola » (2397);

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione delle po-

ste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (2398);

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato » (2399),

già deferiti a detta Commissione per il solo esame.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Bertone ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti concernenti opere di conto degli Enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonchè variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63 » (2400).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto » (2367) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto ».

Il Senato ha approvato ieri l'articolo 1 del disegno di legge. Passiamo ora all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 2.

(*Indulto*)

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

a) nella misura non superiore a un anno per le pene detentive e non superiore a lire un milione per le pene pecuniarie sole o congiunte a dette pene;

b) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte a dette pene, riguardo a coloro che alla data del decreto del Presidente della Repubblica non abbiano superato gli anni 18 ovvero abbiano compiuto gli anni 70.

Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore a sei mesi.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, preveduta dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore ad un terzo della pena, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, ed all'articolo 2 lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 480.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Picchiotti, Jodice, Papalia, Marazzita e Ottolenghi. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

« *Al primo comma, lettera* a), *sostituire le parole*: " un anno " *e* " un milione " *con le altre*: " tre anni " *e* " tre milioni "»;

« *In via subordinata, al primo comma, lettera* a), *sostituire le parole*: " un anno " *e* " un milione " *con le altre*: " due anni " *e* " due milioni ".

P R E S I D E N T E . Il senatore Marazzita ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

M A R A Z Z I T A . Onorevole Presidente, riprendendo stamane in tono minore la discussione, noi non ripeteremo le questioni trattate in sede di discussione generale, nella quale è già stata messa in rilievo, a noi sembra sufficientemente, la necessità di un certo equilibrio e di una certa perequazione tra l'amnistia e il condono, a parte le altre considerazioni di carattere generale, come quella che noi vorremmo che il condono fosse meno avaro di quanto non sia stato proposto dal testo governativo. Sembrerebbe pertanto a noi che, se non la richiesta principale, cioè l'elevazione a tre anni del condono, almeno la richiesta subordinata, di elevarlo a due anni, debba essere accolta per soddisfare le legittime attese di gran parte delle persone che stanno scontando la carcerazione.

Mentre il provvedimento di amnistia estingue i reati, e sappiamo che nella fattispecie si tratta di un numero ristrettissimo di reati, esclusivamente quelli affidati alla competenza pretoria, per quanto attiene al condono, che è poi sostanzialmente una riduzione di pena, la misura di un anno rispetto ai tre anni per l'amnistia ci pare molto striminzita e ridotta. Se non a tre, noi pensiamo che tale misura possa essere elevata a due anni.

Si noti che un anno di condono è ben misera cosa e pochi saranno i beneficiati, data anche l'esistenza di alcune esclusioni oggettive, che abbiamo già in parte fissato per l'amnistia e che probabilmente saranno confermate anche in sede di condono. Se noi vogliamo fare un provvedimento di clemenza, di indulgenza, di perdono, poniamo un limite più ampio e consideriamo che ci sono numerose categorie di persone che attendono il perdono e l'indulgenza in modo concreto.

Molte, ripeto, sono le esclusioni oggettive, che escludono dal beneficio numerosi tipi di reati; se aggiungiamo le esclusioni soggettive, noi vediamo che diviene irrisoria la misura di un anno proposta dal testo governativo — che noi speriamo possa essere elevata almeno a due — e ci accorgeremo che in definitiva viene ad essere beneficiato solo un ristrettissimo numero di persone.

Noi pertanto confidiamo che il Senato voglia approvare, quanto meno, l'emendamento subordinato da noi proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

M O N N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo non può essere favorevole, e non soltanto per i motivi di carattere generale che ho avuto l'onore di esporre in sede di discussione generale, ma anche per un motivo specifico. L'indulto, infatti, non deve essere considerato soltanto in rapporto al presente provvedimento di amnistia, ma anche in rapporto ai precedenti. Gli indulti si cumulano. Non dimentichiamo che esiste una disposizione nell'attuale disegno di legge, come in tutti gli altri, che applica il beneficio dell'indulto, sia pure in misura ridotta, anche a coloro che hanno usufruito o possono usufruire dei precedenti indulti. Di talchè coloro che sono stati condannati ad una pena più lunga per maggiore gravità di reato finiscono per cumulare diversi benefici i quali, se non fossero contenuti, annullerebbero completamente la maggiore gravità della pena in rapporto alla maggiore gravità del reato.

Per questi motivi, ed anche in considerazione del fatto che nel 1959 l'indulto fu di due anni, cosicchè coloro che allora si trovavano già in stato di detenzione beneficiano dei due anni del 1959 e dei sei mesi previsti dal presente indulto, prego gli onorevoli proponenti di non insistere e comunque invito il Senato a non accogliere l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 2 dai senatori Picchiotti ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo subordinato proposto dai senatori Picchiotti ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Picchiotti, Jodice, Papalia, Marazzita e Ottolenghi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma, lettera *b*), le parole: « due anni » e « due milioni » con le altre: « tre anni » e « tre milioni ».

Il senatore Marazzita ha facoltà di svolgerlo.

M A R A Z Z I T A . Lo ritiriamo perchè legato agli emendamenti precedentemente respinti.

P R E S I D E N T E . Il senatore Sand ha presentato un emendamento che, subordinatamente alla reiezione dell'emendamento aggiuntivo della lettera *e*) dell'articolo 1, tende ad aggiungere, dopo la lettera *b*), la seguente: « *c*) nella misura non superiore ai sei anni per le pene detentive inflitte per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, commessi fino al primo giugno 1962 ».

Poichè il senatore Sand non è presente, si intende che abbia rinunciato a questo emendamento.

I senatori Terracini, Leone e Capalozza hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il primo comma, il seguente: « Sono condonate le pene inflitte in base all'articolo 337 del Codice penale quando sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 1 del Codice penale ».

Il senatore Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

C A P A L O Z Z A . Con questo emendamento si tende, in un certo senso, a surrogare l'esclusione che si è voluta fare ieri per l'amnistia relativamente ai reati connessi alle vertenze politiche ed economico-sociali. È accaduto in questi ultimi tempi che, nel corso di agitazioni di carattere sindacale unitario, di grandi manifestazioni, di grandi scioperi, si siano verificati degli incidenti e che alcuni degli scioperanti siano stati denunciati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Si ritiene che, nell'ipotesi in cui sia presente l'attenuante indicata nell'emendamento, si possa dare una estensione maggiore al beneficio del condono.

Queste, brevemente, le ragioni che ci inducono a chiedere al Senato l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore*. La Commissione è contraria. L'articolo 337 prevede la pena da sei mesi a cinque anni. Anche se si dovesse tener conto dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 1, il limite della pena sarebbe sempre superiore a quello stabilito dall'articolo primo. Sussiste pertanto una difficoltà formale e sostanziale.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi dichiaro d'accordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Terracini ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Picchiotti, Jodice, Papalia, Marazzita e Ottolenghi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « non superiore a sei mesi » con le altre: « non superiore alla metà ».

Il senatore Marazzita ha facoltà di svolgerlo.

M A R A Z Z I T A . Ritiro l'emendamento, perchè ora che l'indulto è stato fissato nella misura di un anno, la norma viene a coincidere con quanto da noi richiesto: cioè che il limite sia ridotto alla metà.

P R E S I D E N T E . Sull'ultimo comma dell'articolo 2 è stato presentato un emendamento da parte del senatore Capalozza. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

« *Sostituire l'ultimo comma con il seguente*:

" Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, preveduta dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore ad un terzo della pena, senza esclusioni oggettive o soggettive. Nell'ipotesi che sulla pena complessiva sia stato applicato un precedente indulto, non ostandovi condizioni oggettive e soggettive, la riduzione della pena non potrà superare il terzo della pena irrogata in sentenza " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Capalozza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A P A L O Z Z A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io aggiungerò poche parole ai rilievi che ho fatto in sede di discussione generale; e naturalmente le aggiungerò non per ripetermi, ma per illustrare con maggior precisione la opportunità e — a noi sembra — la necessità dell'approvazione di questo emendamento sostitutivo.

Il disegno di legge, a proposito della riduzione di un terzo della pena, riduzione che, come riscontriamo anche dall'esame dei lavori preparatori di precedenti atti legislativi, è stata altre volte voluta, ma non applicata, è chiaro laddove, ai fini dell'applicazione dell'indulto, prescinde, all'articolo 5, dalle condizioni soggettive per i reati indicati nell'ultima parte dell'articolo 2, che si riferisce, appunto, alle pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra. È, del resto, la stessa relazione illustrativa dell'onorevole Ministro che chiarisce il *quia* di questa norma.

Tuttavia, l'articolo 3 del disegno di legge, che attiene alle esclusioni oggettive (faccio l'ipotesi disattesa che le esclusioni oggettive siano mantenute, il che vedremo nelle successive votazioni) non fa eccezione per i reati indicati nell'ultima parte dell'articolo 2...

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi consenta, senatore Capalozza: ha preso in esame il nuovo testo della Commissione, che esplicitamente, su invito anche del Governo, prevede proprio questa aggiunta che lei sta illustrando?

C A P A L O Z Z A . Se così è, onorevole Ministro, sarò lietissimo di rinunciare a parlare, per non sfondare una porta aperta!

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Nel testo della Commissione si dice che il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto, « fatta eccezione per l'indulto preveduto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, non si applica ai reati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1, eccetera ».

Quindi le esclusioni non si applicano all'indulto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2.

C A P A L O Z Z A . D'accordo, onorevole Ministro. Io non sostengo che il provvedimento non voglia tener conto delle esclusioni oggettive, ma chiedo che venga detto in modo chiaro (affinchè non vi siano altri ostacoli da parte della Magistratura) che non esistono nè esclusioni soggettive nè esclusioni oggettive. Questo è tutto. In sostanza chiedo un aggiustamento interpretativo, poichè è già accaduto, su questo punto, che la volontà espressa in modo equivoco o, addirittura, manifestata per implicito dal legislatore non ha avuto attuazione pratica, tanto che l'onorevole Ministro guardasigilli ha dovuto dirlo in tutte lettere nella relazione illustrativa. Insomma, nel timore che accada la stessa cosa e che si pervenga ad una discriminazione tra le esclusioni oggettive e le esclusioni soggettive si chiede che si dica ben chiaro che non ve ne sono. Questa è la ragione del mio intervento e del mio emendamento. Va da sè che, se avessero credito presso la Magistratura i lavori preparatori, potremmo anche accontentarci delle autorevolissime dichiarazioni dell'onorevole Ministro guarda-

sigilli. Gli è che siamo molto scettici sul credito che viene dato agli atti parlamentari: perciò desidereremmo che la questione venisse *ex professo* definita nel testo normativo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore*. La Commissione è contraria perchè, se non sbaglio, l'ultima parte dell'emendamento proposto dal senatore Capalozza dice esattamente così: « Nell'ipotesi che sulla pena complessiva sia stato applicato un precedente indulto . . . la riduzione della pena non potrà superare il terzo della pena irrogata in sentenza ». Ora il terzo è previsto anche nell'articolo 2, ma l'articolo 2 esclude che si possa applicare questo indulto quando si sia già goduto di un precedente indulto. Quindi vi è una sostanziale differenza tra le due cose, ed è per questa ragione che la Commissione è contraria.

C A P A L O Z Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A . Non dobbiamo dimenticare che la norma è stata dettata precisamente in sostituzione della norma del 1959, perchè questa non ha avuto applicazione . . .

M O N N I , *relatore*. No, no.

C A P A L O Z Z A . Così dice la relazione dell'onorevole Ministro. Non si aggiunge un'altra norma, ma si dà una diversa formulazione ed una più chiara e più giusta interpretazione alla norma precedente. Ecco tutto. Non vorrei che votassimo per equivoco.

M O N N I , *relatore*. La Commissione ha manifestato parere contrario perchè è convinta che la preoccupazione del collega Capalozza non sussista, non abbia ragion di essere.

C A P A L O Z Z A . Ne prendo atto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Già nell'interruzione mi sono permesso di osservare che la preoccupazione del senatore Capalozza, in via astratta, è fondata perchè nel 1959 il Parlamento sembrò orientarsi in senso favorevole al beneficio per tutti i condannati, anche se recidivi, ma la disposizione legislativa fu formulata in maniera tale che la giurisprudenza non potè estendere il beneficio stesso nei confronti dei condannati recidivi. Il presente disegno di legge formula la norma in termini inequivocabili, così come risulta dal testo dell'articolo 3, nel quale è detto: « Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto, fatta eccezione per l'indulto preveduto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, non si applica ai reati indicati . . . eccetera ». Cioè, le esclusioni previste per l'indulto, concesso con questa legge, non debbono giocare per l'applicazione dell'indulto previsto all'articolo 2 per coloro che sono stati condannati con le aggravanti derivanti dallo stato di guerra.

Quindi mi pare che l'articolo 3 predisposto dalla Commissione sia talmente chiaro che non sia il caso di accogliere l'emendamento del senatore Capalozza all'articolo 2, che turberebbe il sistema.

P R E S I D E N T E . Senatore Capalozza, è persuaso dalla risposta dell'onorevole Ministro?

C A P A L O Z Z A . Sono oltremodo persuaso, onorevole Presidente, ma preferirei che si votasse ugualmente l'emendamento, per rendere la cosa ancora più chiara, intendendosi, naturalmente, che, se l'emendamento venisse respinto, non sarebbe con ciò respinta l'interpretazione che concordemente diamo l'onorevole Ministro, l'onorevole relatore ed io.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà .

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Senatore Capalozza, per ragioni di chiarezza vorrei pregarla di ritirare l'emendamento. Lei comprende che la reiezione dell'emendamento stesso non contribuirebbe alla chiarezza, anche se i lavori preparatori, come lei stesso ha ricordato, non hanno influenza decisiva.

Pertanto, dopo l'assicurazione che nell'articolo 3 espressamente si tiene conto della situazione da lei fatta presente, è forse opportuno che lei ritiri l'emendamento.

C A P A L O Z Z A . D'accordo, signor Ministro.

P R E S I D E N T E . I senatori Picchiotti, Jodice, Papalia, Marazzita e Ottolenghi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al terzo comma dell'articolo 2, le parole: « non superiore ad un terzo della pena » con le altre: « non superiore alla metà della pena ».

Il senatore Marazzita ha facoltà di svolgerlo.

M A R A Z Z I T A . Signor Presidente, lo scopo del nostro emendamento è abbastanza chiaro: si tratta di elevare il limite di questa riduzione di pena. Con altri emendamenti abbiamo cercato di allargare la portata del provvedimento di clemenza. Ora, nel caso particolare c'è un motivo sostanziale che ognuno di noi conosce, visto che questa mattina sono rimasti principalmente in Aula gli avvocati. Quanti esercitano l'avvocatura sanno quanto aspri siano stati gli aumenti di pena in conseguenza dello stato di guerra, in base alle leggi che vanno dal giugno 1940 in poi. In taluni casi si è trattato di aumenti orripilanti: ho visto individui in Corte d'Assise che hanno avuto più di vent'anni per i reati per i quali è prevista normalmente una pena inferiore ai 10 anni.

Per attenuare l'asprezza degli aumenti di pena derivanti da leggi speciali, parrebbe a noi più opportuno ed umano elevare questo limite di riduzione fino alla metà.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore.* La Commissione è contraria.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, ho già detto che questa norma trae il suo fondamento da una precedente norma del 1959 che appunto prevedeva la riduzione di un terzo della pena. Ora non è il caso di elevare tale riduzione, tanto più che quel decreto, per quanto non abbia avuto applicazione generale, tuttavia ha avuto applicazione in qualche caso, per cui agli stessi casi si verrebbero ad applicare norme diverse. Pertanto prego il Senato di non accogliere l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento dei senatori Picchiotti ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 3.

(*Esclusioni oggettive*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati preveduti dagli articoli 314, 315, 317, 319, 320, 440, 441, 442, 444, 515, 516, 519, 520, 521, 523, 524, 526, 527, 528, 530, 589, 595 capoversi primo, secondo e terzo, 628 capoverso secondo, 629 capoverso e 630 del Codice penale, dal titolo primo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dal titolo secondo del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dal titolo quarto del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dall'articolo 174 del Codice

penale militare di pace, dal capo quarto del titolo secondo del Codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del Codice penale militare di guerra, dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 e dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Picchiotti, Jodice, Papalia, Marazzita, Ottolenghi è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo; identici emendamenti sono stati presentati dal senatore Capalozza e dai senatori Dardanelli, Battaglia, Venditti e D'Albora.

In via subordinata, i senatori Picchiotti, Jodice, Papalia, Marazzita e Ottolenghi hanno proposto di sopprimere la citazione degli articoli del Codice penale: « 314 (peculato), 315 (malversazione a danno di privati), 317 (concussione), 320 (corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio), 515 (frode nell'esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 521 (atti di libidine), 526 (seduzione con promessa di matrimonio), 527 (atti osceni), 528 (pubblicazioni e spettacoli osceni), 589 (omicidio colposo), 595 (diffamazione a mezzo stampa) ».

Il senatore Marazzita ha facoltà di svolgere gli emendamenti di cui è firmatario.

M A R A Z Z I T A . Noi troviamo che le esclusioni oggettive non dovrebbero trovar posto nel provvedimento di clemenza. In ogni caso, poichè anche in sede di Commissione questo articolo 3 ha subìto delle modificazioni, nel senso che sono state sensibilmente ridotte le figure dei reati esclusi dall'amnistia, io ritengo, signor Presidente, di poter illustrare anche l'emendamento subordinato.

A questo proposito volevo segnalare il caso particolare dell'articolo 521 (atti di libidine), per il qual caso il collega Picchiotti — il meno sospettabile per lo meno tra noi in materia — si è richiamato a tutta la giurisprudenza per la quale anche un bacio potrebbe costituire atto di libidine. Ora, io vorrei far notare all'Assemblea che gli atti di libidine vengono ad essere esclusi da questa amnistia, come lo erano stati già nella legge del 1959, mentre il reato di tentata violenza carnale veniva e viene a beneficiare del condono, essendo noto a tutti che, trattandosi di reato autonomo, va disciplinato distintamente dal reato di violenza carnale consumata.

Mi pare questa una contraddizione veramente enorme sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista morale. Il reato di atti di libidine, che sta a contatto di gomito con il reato di violenza carnale, per conto mio è sempre meno dannoso, è sempre più discutibile e certo meno preoccupante del reato di tentata violenza carnale. Questo, dal punto di vista del dolo, è un reato più grave, perchè è un reato in cui si vuole consumare una violenza carnale che non si compie solo per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente, cioè per circostanze estranee. È un reato quasi pari a quello della violenza carnale. Orbene, questo reato lo comprendete nel beneficio del condono, mentre viene escluso il reato di atti di libidine, in cui non c'è volontà di abusare della donna. Per ciò mi pare che, anche tecnicamente, per la contraddizione che è venuta a crearsi nell'applicazione pratica, gli atti di libidine per lo meno dovrebbero essere equiparati alla tentata violenza carnale e inclusi nel beneficio del condono.

Quindi, non solo per le ragioni addotte dal senatore Picchiotti, che fa una questione di principio, io ritengo che dal punto di vista tecnico gli atti di libidine costituiscano un reato che non può venire escluso, una volta che il reato di tentata violenza carnale beneficia del condono.

Domandiamo perciò in linea principale la soppressione dell'articolo, per il principio più volte ripetuto che non si possono fare esclusioni, e, in linea subordinata, chiediamo che siano eliminati quei reati che abbiamo indicato e, segnatamente, il reato di cui all'articolo 521, la cui esclusione dal condono sembra un controsenso che urta con i princìpi fondamentali del diritto e della umanità.

P R E S I D E N T E . Il senatore Capalozza ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

C A P A L O Z Z A . Io non ho che da aderire all'illustrazione che è stata fatta dal collega Marazzita. Debbo solo aggiungere che l'esclusione dal condono di reati che. quanto alla pena, non rientrano nell'amnistia, non si giustifica da un punto di vista pratico e suona sfiducia verso il magistrato che deve decidere la causa penale.

Si dice che ci sono reati che non meritano indulgenza. Ora tutti i cultori del diritto sanno che non esistono reati che, per quanto obiettivamente gravi, non possano presentare in concreto circostanze di attenuazione o di giustificazione, psicologica o ambientale, subiettiva od obiettiva: ed è proprio per ciò che i limiti minimi e massimi della pena sono assai lontani tra loro. Si ponga mente, poi, al duro meccanismo del concorso delle cause, quale è disciplinato dal nostro Codice penale, meccanismo per cui taluno risponde del reato anche se la causalità a lui risale per una percentuale infinitesimale.

Ora è evidente che se il reato merita, in concreto, una sanzione esemplare, il magistrato potrà irrogare una pena tale per cui colui che beneficia dell'indulto non se la veda condonata tutta, ma gli resti da scontare la differenza residuale. Poniamo: se il magistrato ritiene che taluno meriti di restare in carcere un anno per un determinato reato, di quelli elencati nelle esclusioni, sarà libero di irrogare due anni di pena. Di questo soltanto uno è condonato; e l'altro sarà scontato. D'altra parte, onorevoli colleghi, non dimentichiamo che il condono vuole avere, in questo provvedimento, un valore, un significato anche educativo, perchè il congegno accolto assomiglia al congegno del Codice per la condanna condizionale e per la liberazione condizionale. Ed invero l'articolo 7 dispone che qualora chi ne abbia usufruito commetta nel periodo di 5 anni un altro reato non colposo per cui riporti pena detentiva per almeno mesi sei, la misura indulgenziale viene ad essere revocata. Anche questo argomento, unito a tutti quelli che sono stati esposti da eminenti colleghi nella discussione generale e or ora dal senatore Marazzita, deve indurci ad accogliere la nostra richiesta di una soppressione dell'articolo 3, vale a dire di una non discriminazione nell'applicazione del condono.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Venditti per svolgere l'emendamento di cui è firmatario.

V E N D I T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, per i motivi espressi così eloquentemente dal collega Capalozza, noi insistiamo nel nostro emendamento e ne chiediamo l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

M O N N I , *relatore*. La Commissione, signor Presidente, onorevoli colleghi, è contraria a che si sopprimano dall'articolo 3 tutti gli articoli elencati nell'emendamento che è stato presentato.

Debbo però precisare che la Commissione concorda con la proposta di togliere dall'elenco degli articoli ai quali non è da applicare l'indulto l'articolo 521 del Codice penale. Nel testo dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 3, proposto dalla Commissione, siamo d'accordo di sopprimere l'articolo 521, riguardante gli atti di libidine non aggravati. Inoltre altri articoli citati dall'articolo 3 risultano eliminati nell'emendamento della Commissione. Ad esempio non sono più nell'emendamento della Commissione l'articolo 515, l'articolo 516 e l'articolo 526 — seduzione con promessa di matrimonio —; non è nel testo della Commissione l'articolo 527 (atti osceni); non è nel testo della Commissione l'articolo 589 (omicidio colposo), come non è nel testo della Commissione l'articolo 595 (diffamazione a mezzo della stampa), che invece erano tutti nel progetto del Governo. Quindi i reati previsti dagli articoli che ora ho citato fruiranno dell'indulto, ed in aggiunta a questi fruirà dell'indulto, come ho già precisato, l'articolo 521 del Codice penale.

Per il resto, la Commissione è contraria all'emendamento presentato dai colleghi.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, a proposito dell'eccezione preliminare fatta circa l'inammissibilità di limitazioni all'indulto, tengo a far presente che anche nel provvedimento del 1959, che fu più largo di quello attualmente all'esame del Senato, si prevedevano esclusioni oggettive per i reati di cui agli articoli 516, 520 e 521 del Codice penale.

Poichè ho avuto l'onore di sostenere il principio che ogni amnistia deve corrispondere a determinate situazioni del tempo in cui essa è proposta, ed in considerazione anche della circostanza che i reati di cui all'articolo 521 sono in diminuzione, aderisco alla proposta della Commissione di escludere ulteriormente dal suo emendamento anche l'articolo 521.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la soppressione dell'articolo 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto ai voti l'emendamento subordinato proposto dai senatori Picchiotti, Jodice ed altri allo stesso articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione, sostitutivo dell'articolo 3.

G E N C O , *Segretario*:

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente*:

" Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto, fatta eccezione per l'indulto preveduto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, non si applica ai reati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1, nonchè ai reati preveduti dagli articoli 314, 315, 317, 439, 440, 441, 519, 520, 521, 628 capoverso secondo, 629 capoverso e 630 del Codice penale, dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 e dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati preveduti dal titolo primo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dal titolo secondo del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dal titolo quarto del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dall'articolo 174 del Codice penale militare di pace, dal capo quarto del titolo secondo del Codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del Codice penale militare di guerra " ».

P R E S I D E N T E . Il relatore ha proposto che da tale formulazione sia tolta la menzione dell'articolo 521 del Codice penale.

Con tale modifica, metto ai voti l'emendamento della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'approvazione di tale emendamento assorbe l'emendamento proposto dai senatori Nencioni e Franza tendente a sopprimere le parole « 595 capoversi primo, secondo e terzo ».

Il senatore Dardanelli ha proposto un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

« *Aggiungere in fine il seguente comma*:

" Quando per i reati previsti dagli articoli 314 e 315 del Codice penale ricorra la circostanza del valore lieve e della restituzione della somma indebitamente percepita, non si fa luogo alla esclusione dalla concessione del condono " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Dardanelli ha facoltà di svolgerlo.

D A R D A N E L L I . Rinuncio all'emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Massari e Nencioni hanno proposto un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

« *Aggiungere in fine il seguente comma*:

" Non si farà luogo ad esclusione per i reati previsti dagli articoli 314 e 315 del Codice penale allorquando ricorra l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, ovvero quella di cui all'articolo 62, n. 6, del Codice penale " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Si illustra da solo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo non è favorevole, anche perchè non ritiene opportuno, in un sistema che prevede delle esclusioni, che per alcune si tenga conto di attenuanti e per altre no.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Massari e Nencioni, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Picchiotti, Jodice, Papalia, Marazzita e Ottolenghi hanno proposto un articolo 3-*bis*. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 3-bis.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che vengano condonate tutte le sanzioni di natura amministrativa e disciplinare inflitte o da infliggere nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, per infrazioni commesse a tutto il 1° dicembre 1962.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Siccome in sede di ordini del giorno abbiamo già discusso un ordine del giorno riguardante la stessa materia, mi pare che l'emendamento sia assorbito.

P R E S I D E N T E . Senatore Marazzita, mantiene l'emendamento?

M A R A Z Z I T A . Ritengo che l'emendamento non possa trovare collocazione in questa sede e che della materia sia da tener conto attraverso l'ordine del giorno già esaminato. Quindi ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 4.

(*Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza preveduti dall'articolo 69 secondo e terzo comma del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.

P R E S I D E N T E . I senatori Nencioni e Franza hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere la lettera *d*); identico emendamento è stato presentato dai senatori Picchiotti, Jodice, Papalia, Marazzita ed Ottolenghi.

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

N E N C I O N I . Nella discussione generale ho svolto ampiamente questo emendamento e quindi sarebbe ultroneo che mi attardassi ad esprimere le ragioni per cui insistiamo sulla soppressione della lettera *d*) per dare un'armonia a questo articolo. Le spiegazioni che anche in via breve mi ha dato ieri l'onorevole Ministro non mi hanno pienamente convinto e rimango perplesso. Le ragioni le ho esposte ed è inutile ripeterle. La lettera *c*), riferendosi all'articolo 69, secondo e terzo comma, e ponendo il principio che si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti salvo i casi di prevalenza o di equivalenza, si riferisce tanto alle circostanze aggravanti quanto alle circostanze attenuanti. L'articolo 69 prevede una diminuzione di pena per la prevalenza delle circostanze attenuanti. Pertanto si viene a creare a mio avviso (il Ministro è di parere contrario) quella distonia che ho illustrato ieri. Quindi insisto sull'emendamento soppressivo della lettera *d*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Marazzita ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

M A R A Z Z I T A . Insisto solo formalmente sul nostro emendamento; però debbo far rilevare che la dizione usata in questo disegno di legge è perfettamene identica a quella usata nel 1959. La lettera *d*) è la stessa dell'articolo 7 di allora. Ivi si diceva: « non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti fatta eccezione per l'età ». Adesso questo inciso, « fatta eccezione per l'età », è stato eliminato. Non è stato proposto un emendamento per ripristinarlo, ma non so se questa eliminazione possa generare confusione nell'interpretazione: il fatto che quell'inciso non ci sia più, quando altre volte se ne è fatta menzione espressa, potrebbe creare incertezza nell'applicazione dell'amnistia da parte del giudice di merito. Mi sembra che questo punto debba essere chiarito

C A P A L O Z Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facolta.

C A P A L O Z Z A . Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento dell'onorevole Nencioni. Mi permetto di ricordare che già in occasione della discussione del precedente provvedimento del 1959 feci la medesima richiesta, per ragioni, non solo di simmetria, ma di logica giuridica. A me sembra, infatti, che quando si tiene conto delle circostanze aggravanti, si dovrebbe tener conto anche delle circostanze attenuanti o viceversa. La norma incriminatrice non muta il suo *nomen juris* se esiste una circostanza aggravante nè lo muta se esiste una circostanza attenuante. Queste le ragioni per cui voteremo l'emendamento Nencioni.

Tuttavia, nell'ipotesi che il nostro appello non venga accolto dal Senato, occorrerebbe che si accogliesse l'invito dell'onorevole Marazzita e si ripristinasse l'inciso della legge del 1959 che reca « fatta eccezione per l'età ».

Quell'inciso fu posto allora proprio perchè in giurisprudenza si era discusso circa l'applicabilità della misura indulgenziale allorchè, essendo esclusa la valutazione delle circostanze attenuanti, siano presenti le condizioni per la diminuzione della pena in ragione dell'età. La tendenza dominante era che si dovesse tener conto della circostanza dell'età, ma si ritenne di dover risolvere legislativamente il quesito.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore*. La Commissione osserva che tanto nel decreto di amnistia e indulto del 1953, quanto nel decreto di amnistia e indulto del 1959 si ritrovano identiche norme. All'articolo 3 del decreto di amnistia del 1953 è detto esattamente così: « Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia, si ha riguardo alle pene stabilite dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione. Si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, esclusa la recidiva. Non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età ».

Il decreto dell'amnistia del 1959 reca eguale disposizione, ancor più chiara e più rispondente al testo di oggi: « Ai fini del computo della pena, si ha riguardo a quella stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione. Si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti ». Ed ecco il punto: « salvo i casi di prevalenza o di equivalenza previsti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del Codice penale ». Il che vuol dire che una norma è prevista a vantaggio dell'accusato e del condannato. Nei casi in cui le circostanze aggravanti vengano dichiarate di entità eguale o minore delle attenuanti, allora le aggravanti non saranno applicabili

« Non si tiene conto della recidiva, anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa, ai fini della valutazione dell'applicabilità dell'amnistia Non si tien conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età ».

Quindi non si è usciti dai termini dei precedenti decreti di amnistia e di indulto soprattutto dall'esatta applicazione del sistema delle leggi vigenti; questo è l'importante: non si è deviato minimamente dalle norme del Codice penale e del Codice di procedura penale.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, non debbo che associarmi a quanto detto dal senatore Monni. In realtà corrisponde ad un principio classico l'affermazione che nelle amnistie non si tiene conto delle circostanze attenuanti, ma si tien conto delle circostanze aggravanti. Anzi il decreto del 1953 non poneva neppure l'attenuazione, che successivamente è stata introdotta attraverso il richiamo dell'articolo 69, circa l'equivalenza e la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti.

Il fatto che si debba tener conto delle aggravanti e non delle attenuanti è previsto perchè nell'ipotesi che il reato presenti determinato carattere di gravità, è chiaro che il legislatore non può consentire all'estensione del beneficio.

Nel 1959 si volle introdurre un'attenuazione al principio per il quale si deve tener conto delle circostanze aggravanti e si disse: non si applica la esclusione dal beneficio, nel caso che con le aggravanti concorrano le attenuanti in maniera prevalente od equivalente. La modifica fu introdotta non già per influire sul parametro della pena edittale, che resta sempre il medesimo, ma unicamente per escludere che le aggravanti possano far venir meno, nella detta ipotesi, l'applicazione del beneficio. Questa è l'interpretazione costante della giurisprudenza a quanto risulta dall'indagine accurata che abbiamo fatta.

Comunque questa fu la volontà del legislatore del 1959 e credo che sia anche quella del legislatore del momento attuale. La sola differenza, rispetto al testo del 1959, è che in esso si diceva in più: « fatta eccezione per l'età ». Non si è riprodotta tale dizione perchè assolutamente inutile. Infatti il beneficio dell'età, dando luogo ad una diminuzione di pena non eccedente il terzo, ma che parte dal minimo di un giorno (e ai fini dell'amnistia dobbiamo prendere in considerazione il minimo, in quanto si tratta di applicazione della pena in astratto e non

in concreto) fa abbassare di un solo giorno la pena, il che significa che, se il reato è punito con una pena detentiva di quattro anni, con l'abbassamento di un giorno resta egualmente escluso dall'amnistia, dato che il parametro è di tre anni.

Quindi, non solo perchè la giurisprudenza ha ritenuto che in ogni caso si applica il beneficio dell'età, ma soprattutto perchè l'emendamento non reca alcun beneficio concreto, il Governo si dichiara contrario.

C A P A L O Z Z A . Questa è un'interpretazione. Ci sono sentenze che dicono il contrario.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Il motivo che mi ha mosso a presentare questo emendamento è certamente diverso e contrario al motivo che ha mosso il senatore Capalozza a presentare il suo. Io partivo da un principio di armonia, il senatore Capalozza da un principio di sostanza. Qualora non ci fosse il richiamo all'articolo 69, non avrei avuto alcun rilievo da fare, perchè il legislatore può stabilire nel provvedimento di clemenza che si tiene conto delle circostanze aggravanti e non delle attenuanti. Questo principio può essere discutibile, però è il principio che è posto dal legislatore anche all'articolo 32 ai fini della competenza. È un principio che ha le sue ragioni, la sua dinamica, la sua giustificazione.

Il rilievo fatto da me è di altra natura. Poichè si è fatto richiamo all'articolo 69 del Codice penale e poichè a tale articolo si stabilisce la dinamica del concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, si pone il principio della prevalenza e quello dell'equivalenza. Ora si crea questa situazione e io non ritengo di essere in errore quando dico che vi è motivo di perplessità. Pertanto ricercavo la chiarezza della disposizione senza oppormi alla sostanza.

La lettera *c*) recita: « Si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza ». Questa espressione « casi di prevalenza » non si riferisce certo alle circostanze aggravanti, poichè si tiene conto di queste ultime salvo i casi di prevalenza. Pertanto si riferisce alle circostanze attenuanti. Ora, riferendosi alle circostanze attenuanti, scatta, a mio avviso, la norma contenuta nell'articolo 69, per cui in caso di prevalenza dell'attenuante la pena è diminuita. A mio parere, perciò, alla lettera *c*) si dice sostanzialmente che non si tiene conto delle circostanze aggravanti quando vi è un'attenuante prevalente e quindi la pena è diminuita. Ma alla lettera *d*) si dice che non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.

Ecco il motivo di perplessità e quindi ritengo che sopprimendo la lettera *d*) si introduce un'armonia che la norma oggi non ha.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Picchiotti ed altri e dai senatori Nencioni e Franza, tendente a sopprimere la lettera *d*).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 5.

(*Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, fatta eccezione per i reati indicati nell'ultima parte dell'articolo 2, la amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva

per delitto non colposo superiore complessivamente ad un anno.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni prevedute dal comma precedente.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Picchiotti, Jodice, Papalia, Marazzita e Ottolenghi hanno presentato un emendamento tendente a inserire al primo comma, dopo la parola: « recidivi » l'altra: « specifici ». Il senatore Marazzita ha facoltà di svolgerlo.

M A R A Z Z I T A . Onorevole Presidente, non ritengo di essere un massimalista eppure avevo l'intenzione di proporre un emendamento del tutto soppressivo dell'articolo 5, perchè mi pareva e mi pare che le considerazioni giuridiche, morali, etiche e umane che abbiamo fatto per le esclusioni oggettive dei reati fossero ugualmente confacenti per quanto si riferisce alle esclusioni soggettive.

Ieri è stato detto dall'onorevole Ministro che non si vuole instaurare una prassi consuetudinaria, ma da quando sono comparse le prime amnistie ad oggi, quasi sempre, o perlomeno prevalentemente, noi abbiamo potuto notare esclusioni soggettive per cui una vastissima categoria di detenuti o di imputati non beneficiano di quello che pure è chiamato un provvedimento di clemenza generale. Nell'accezione comune, nella pubblica opinione, allorchè si sente parlare di un provvedimento di clemenza generale — e la stampa ha parlato di un vasto provvedimento di clemenza generale — si intende che, almeno una volta tanto, di questo provvedimento di carattere generale debbano beneficiare tutti.

Io non starò a ripetere i concetti di natura costituzionale che sono stati svolti circa la eguaglianza di fronte alla legge, ma a me pare che le esclusioni soggettive siano veramente una cosa abbastanza dura nel disegno di legge attuale. Dovremmo cercare di rettificarlo, di addolcirlo perchè, ripetendo ogni volta che delle misure di clemenza non godono i recidivi, coloro che hanno riportato due o tre condanne, corriamo veramente il rischio di instaurare una prassi consuetudinaria, per cui sono sempre gli stessi a beneficiare di amnistie e indulti e sempre gli stessi ad esserne esclusi.

Io non mi riferisco alla mia terra, dove riportare due condanne, per esempio, per furto di legna, quel tal furto che ha formato oggetto di particolare attenzione da parte dell'onorevole Guardasigilli, il quale lo ha compreso oggettivamente nel decreto di amnistia, è una cosa generalizzata e divenuta comune nelle famiglie dei nostri poveri contadini, i quali, stando all'addiaccio, vanno per le montagne a coglier legna. Ebbene, essi non possono beneficiare del condono e debbono scontare la pena, vorrei dire, in eterno, fino a quando cioè essa non venga espiata per intero, in virtù di questa esclusione costante che si fa nei confronti di coloro che hanno riportato due o più condanne.

Io sarei per la soppressione di questa discriminazione, che non mi sembra molto fondata nè nella Costituzione nè nel nostro diritto codificato. Noi, a proposito di recidiva, conosciamo la formula — lasciatemelo dire — aberrante dell'articolo 99 del Codice penale, la quale veramente spaventa gli stessi magistrati di merito, costretti ad elevare sensibilmente la pena. L'ultima parte dell'articolo 99 aumenta niente meno che dalla metà a due terzi la pena, allorchè concorrano determinate condizioni. In proposito è stata da me proposta una modifica dell'istituto della recidiva, ma non so quando essa potrà formare oggetto di esame da parte della nostra Assemblea.

Quando noi nella dizione attuale parliamo di recidivi, senza distinguere tra specifici e generici, non facciamo altro che inasprire maggiormente la già tanto aspra esclusione di questa categoria di persone, le quali per loro sventura si sono imbattuti nel Codice penale per più di una volta, prima del condono del quale dovrebbero beneficiare oggi. Quindi si parli perlomento di recidivi specifici, cioè di coloro che rientrano nei casi previsti dall'articolo 99, n. 1, n. 2 ed ultima parte.

Noi riteniamo pertanto che si debba ridurre l'asprezza dell'articolo 5, con i cor-

rettivi che da qui a poco andremo a sviluppare, cominciando da quello contenuto nell'emendamento in esame, e cioè: quando si parla di recidivi precisiamo almeno che, per essere dichiarati immeritevoli ed indegni di questo atto di clemenza, il quale pur dovrebbe essere generale e valere per tutti, si debba trattare di recidivi specifici, che è cosa del tutto diversa dalla recidiva generica. Questa infatti può essere contestata a chiunque abbia riportato anche una contravvenzione (sappiamo pure che c'è una recidiva obbligatoria e una facoltativa di cui all'articolo 100); la recidiva generica può capitare a qualunque mortale e non soltanto agli abituali del delitto.

Di qui la necessità di distinguere tra recidivi generici e recidivi specifici, affinchè, se proprio si vuol mantenere una discriminazione per noi ingiusta ed inutile, almeno si riducano al minimo le conseguenze dannose che ne deriveranno.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore*. La Commissione è contraria. Io vorrei pregare il collega di considerare che, nel disegno di legge che stiamo esaminando, non avranno alcuna influenza i precedenti su tutti i reati contravvenzionali. Anche i recidivi potranno quindi avere amnistiate le contravvenzioni o condonate tutte le pene inflitte per reati contravvenzionali. Inoltre godranno dell'indulto anche coloro che non hanno precedenti gravi. Il caso citato, di colui che sia stato imputato per furto di legna o per altro furto semplice, non rientrerà certamente nella citata ipotesi, perchè, se non avrà riportato più di un anno di reclusione — e quindi una pena che si infligge per reati gravi, non per reati minimi — non avrà ostacoli di sorta a fruire del beneficio.

Quindi non c'è ragione di preoccupazione, e perciò la Commissione è contraria allo emendamento

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, io mi associo alle considerazioni svolte dal relatore; ma, poichè il senatore Marazzita ha fatto qualche osservazione di carattere generale, addirittura a favore della soppressione dell'articolo, debbo fargli rilevare che non a caso è un principio classico, in materia di amnistia e di indulto, quello di riprodurre tale disposizione. In realtà la pena non ha certamente nel nostro sistema giuridico il carattere di vendetta, ma ha quello di rieducazione del condannato e di difesa sociale. tende cioè a privare del bene della libertà l'individuo nell'interesse della società, perchè la circolazione del reo sarebbe di nocumento alla convivenza sociale.

Se questo è esatto, ne discende che, nel momento in cui noi facciamo un provvedimento di clemenza, non possiamo comprendere coloro la cui pericolosità sociale sia ancora in atto. Ed ecco perchè da tutte le amnistie e da tutti gli indulti si escludono i delinquenti abituali, i professionali o per tendenza e i recidivi. E per quanto riguarda la specificità o meno della recidiva, è chiaro che, siccome il concetto è di escludere che siano rimessi in libertà i condannati socialmente pericolosi, diviene irrilevante il fatto che la recidività sia specifica o generica. Quindi non mi sembra sia accettabile neppure la proposta subordinata.

Per quanto riguarda la tenuità del reato commesso in precedenza, ha già risposto l'onorevole Monni che, se si tratta di reati contravvenzionali o di delitto colposo, la esclusione dei recidivi non sussiste. Ma c'è di più, perchè la norma dell'articolo 5 stabilisce che, perchè la recidività abbia influenza ai fini dell'esclusione, occorre che la condanna sia stata, per delitto non colposo, superiore complessivamente ad un anno di pena. Quindi, anche se l'individuo sia stato condannato per un delitto, purchè la pena sia inferiore ad un anno, rientra nel beneficio dell'indulto.

Ecco perchè mi pare che tutte le ipotesi siano state opportunamente disciplinate e che non vada modificato il testo presentato dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai se-

natori Picchiotti ed altri al primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Capalozza ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « una o più condanne », le altre: « con sentenza passata in giudicato ».

CORNAGGIA MEDICI. Ma se la sentenza non è passata in giudicato non costituisce un precedente!

PRESIDENTE. Il senatore Capalozza ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAPALOZZA. Proprio perchè siamo d'accordo su questa interpretazione così logica, io penso che non si debba escludere l'accoglimento del mio emendamento, dato che sono sorte discussioni proprio a questo proposito.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MONNI, *relatore*. La Commissione è contraria, per il semplice motivo che, se una sentenza non è passata in giudicato, non può costituire un precedente ostativo.

CAPALOZZA. Dopo questo chiarimento non insisto per la votazione.

Desidererei però che anche l'onorevole Ministro dichiarasse la stessa cosa.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi dichiaro d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Il senatore Capaloza ha presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole « un anno » con le altre « tre anni ».

Il senatore Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA. Rinuncio a svolgerlo perchè l'emendamento è già chiaro.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MONNI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Capalozza, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Picchiotti, Jodice, Papalia, Marazzita e Ottolenghi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole « un anno » con le altre « due anni ».

Il senatore Marazzita ha facoltà di svolgerlo.

MARAZZITA. Ho sentito dire dal relatore ed anche dall'onorevole Ministro che le precedenti condanne ad un anno complessivo di pena rivestono già una notevole gravità, tale da escludere fondatamente coloro che le hanno riportate dal beneficio di questo condono. Ora, quando si parla di una pena complessiva per uno, due o più condanne che raggiungono nel complesso un anno di reclusione, bisogna riferirsi ai casi pratici. Io sono tutt'altro che giurista o cultore di diritto: sono un avvocato di Tribunale che guarda i casi pratici, e penso di portare qui la mia esperienza quarantennale di questo patrocinio esercitato in una zona veramente dura e aspra della Calabria, dove

si dice che due, tre condanne che raggiungano complessivamente un anno le abbiano persino le suore di carità. Ci sono casi, che ricorrono spesso, di donne che vanno alla fontana ad attingere acqua, che litigano e si accapigliano (voi del Nord queste cose non le conoscete), e finiscono poi davanti al Tribunale che le condanna per rissa. La rissa è reato grave e come pena edittale va fino a quattro anni. Spesso delle donne (sono cose che capitano quotidianamente) rispondono di rissa e si prendono 5-6 mesi di reclusione ciascuna. (*Interruzione del senatore Cornaggia Medici*). Perchè dobbiamo ridurre ancora di più il limite ostativo in questo disegno di legge? Prima erano sempre stabiliti tre anni o cinque anni, e ve lo ha dimostrato il senatore Capalozza in sede di discussione generale. È la prima volta che si parla di un anno come precedente ostativo, mentre nel 1959 si parlava di due anni, nel 1953 di tre anni, eccetera; continuando a decrescere, coloro che faranno i prossimi provvedimenti di clemenza generale arriveranno ad escludere anche chi abbia riportato soltanto una condanna di 15 giorni. Ritengo quindi che sia opportuno mantenere ferma per lo meno la dizione della legge del 1959, cioè che ostino solo le condanne precedenti che nel complesso raggiungano la pena di due anni e non soltanto di un anno. Stiamo qui a lesinare un anno o due anni e parliamo di un'amnistia generale per la quale c'è tanta aspettativa, per la quale si fanno conti esagerati di centinaia di migliaia di persone che dovrebbero essere scarcerate da un momento all'altro e che attendono ansiosamente. Penso che in Calabria tutt'al più uscirà da qualche carcere mandamentale qualche condannato per oltraggio alla guardia municipale, ma nel complesso saranno pochissimi quelli che troveranno la via della libertà

Facciamo dunque in maniera di stabilire almeno che la pena ostativa raggiunga complessivamente i due anni, e non un anno.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame

M O N N I , *relatore*. La Commissione ha già dichiarato di aderire ai concetti espressi dall'onorevole Ministro per gli altri emendamenti, ed è quindi contraria.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Picchiotti ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Capalozza ha presentato, al primo comma, un emendamento tendente ad aggiungere in fine le parole: « o, trattandosi di condanne per reati militari o per reati politici a norma dell'articolo 8 del Codice penale, a 6 anni ».

Il senatore Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

C A P A L O Z Z A . Onorevole Presidente, non si è evidentemente tenuto conto che i precedenti, per reati militari soprattutto, oltre che per reati politici, possono importare ed importano generalmente una pena assai rilevante. Io mi riferisco, in particolare, ai reati militari, perchè ho avuto occasione di vedere alcuni certificati penali di galantuomini, che, per reati di assenza dal servizio commessi nel periodo difficile, tragico dell'ultimo stadio della guerra, si sono trovati ad essere condannati a pene rilevanti e spesso superiori all'anno. Molte di queste pene sono state irrogate con un semplice decreto penale, che dal Codice penale militare è consentito anche per la pena detentiva. Un grande numero di ex militari si sono visti notificare, dopo un po' di tempo, condanne a pene che non dovevano scontare, perchè avevano avuto il beneficio della condizionale o perchè era stato applicato il condono, emanato immediatamente dopo la Liberazione.

Moltissimi sarebbero quindi coloro che si troverebbero esclusi dai benefici del presente provvedimento indulgenziale se non si elevasse il limite di pena fissato per la esclusione subiettiva dei recidivi

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore*. La Commissione è contraria perchè ritiene che, proprio secondo un principio sostenuto in Commissione ed in Aula da parte socialista, dall'onorevole Picchiotti ed altri, non vi sia ragione per usare un trattamento di favore ai militari o ai cittadini che abbiano commesso un reato di natura, si dice, politica. L'amnistia o l'indulto debbono essere applicati effettivamente in modo giusto per tutti, con criteri validi per tutti. Quindi, se come causa di esclusione è previsto un anno di pena riportato in precedenza con una o più sentenze, non si capisce perchè questo limite di un anno debba essere elevato a 6 anni per i reati militari o per i reati politici.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa alle dichiarazioni della Commissione

C A P A L O Z Z A . Chiedo che il mio emendamento sia posto in votazione per parti separate, cioè prima nella parte riguardante i reati militari e poi nella parte riguardante quelli politici.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione la prima parte dell'emendamento Capalozza, che suona così: « o, trattandosi di condanne per reati militari, a sei anni »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione la seconda parte dell'emendamento Capalozza che suona così: « o, trattandosi di condanne per reati politici a norma dell'articolo 8 del Codice penale, a sei anni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi

(*Non è approvato*).

Dobbiamo ora esaminare alcuni emendamenti aggiuntivi Se ne dia lettura

G E N C O , *Segretario*

« *Al primo comma aggiungere in fine il seguente periodo*: " Non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o altra causa di estinzione del reato o della pena " ».

PICCHIOTTI, MARAZZITA, PAPALIA, JODICE,

« *Dopo il primo comma, inserire il seguente*:

" Nella valutazione dei precedenti penali non si terrà conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, nè dei reati estinti, alla data del 1° dicembre 1962, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione " »;

« *In via subordinata, al primo comma aggiungere in fine le parole*: " non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta causa estintiva del reato " ».

NENCIONI, FRANZA:

« *Aggiungere, in fine, il seguente comma*:

" Si farà luogo alla concessione dell'indulto, ai sensi dell'articolo 2, nei casi in cui la pena complessiva sia superiore ad un anno per effetto di condanna inflitta dai Tribunali militari per reati previsti dal Codice penale militare di guerra dichiarati estinti per amnistia " ».

FRANZA, NENCIONI, MASSARI

M O N N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I , *relatore*. Per chiarezza, perchè il collega Marazzita ne possa tener conto, dirò che la Commissione propone che, *ad abundantiam*, sebbene non ve ne sia necessità, si accetti la prima parte dell'emendamento Picchiotti, e cioè: « Non si tiene

conto delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione ».

Questo è già previsto dal Codice penale all'articolo 178, ma, se si vuole essere ancora più sicuri, questa parte la Commissione l'accetta, proprio perchè non possano sorgere dubbi.

P R E S I D E N T E . Il senatore Marazzita ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

M A R A Z Z I T A . Non sarei d'accordo circa l'interpretazione data dal relatore all'articolo 178.

Per quanto riguarda il resto, già nella prassi di tutte le precedenti amnistie si era soliti disporre che non valesse come causa di esclusione la condanna che fosse stata coperta da precedenti amnistie. Ieri in sede di discussione generale si è fatta una distinzione tra amnistia propria ed amnistia impropria. Ora, tale riferimento mi pare del tutto inopportuno, perchè l'amnistia propria, applicata prima del giudizio, non può costituire precedente penale, nè risulta dal certificato penale, in quanto non c'è stato giudizio, essendo intervenuta la causa estintiva del reato. È qui che io intendo richiamare l'attenzione dell'Assemblea. Se un individuo ha la possibilità di avere l'amnistia propria, perchè prima della celebrazione del giudizio è intervenuta questa causa che estingue il reato, allora si trova in condizioni privilegiate rispetto a un altro che ha diritto ugualmente all'amnistia, ma a cui viene applicata l'amnistia impropria, perchè il giudizio si è celebrato prima. Pur trattandosi di soggetti meritevoli del medesimo beneficio, sono trattati in modo diverso!

Quindi noi proponiamo che non si tenga conto non solo delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione, ma neanche di quelle per le quali sia intervenuta altra causa estintiva. Quali sono le cause estintive? Non certamente la morte del reo, perchè non ne parleremmo. Altre cause sono l'amnistia, la prescrizione, eccetera. Ecco il motivo sostanziale sul quale ritengo di dover insistere, perchè altrimenti abbiamo una persona dannata all'esclusione costante e permanente da tutti i benefici, per aver avuto la sfortuna di incappare nel rigore della legge penale una o due volte, riportando una pena complessiva superiore ad un anno. Questa persona sarà costantemente dannata, anche se per il decorso di un lungo periodo di tempo, quale quello che prescrive il reato e la pena, o per amnistia, può trovarsi in condizione di sperare nell'indulgenza che si dà a tutti. Questa specie di indulgenza plenaria è limitata e ristretta e non ne possono beneficiare coloro che venti anni fa o ancora in un periodo più lontano hanno riportato due condanne per le quali non solo sono intervenute precedenti amnistie che le hanno dichiarate estinte sia pure in forma impropria, ma sono maturati i termini di prescrizione del reato

Noi riteniamo perciò che non solo debba farsi richiamo alla riabilitazione avvenuta, ma anche a qualsiasi altra causa estintiva, cioè amnistia, prescrizione e via dicendo.

C A P A L O Z Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A . Vorrei solo aggiungere, alle chiare osservazioni del collega Marazzita, quella relativa alla sospensione condizionale della pena. Anche questa è una causa estintiva del reato, quante volte il periodo di esperimento sia stato felicemente superato. Sarebbe incredibile che, quando ciò si sia verificato e sia intervenuta quindi l'estinzione del reato (perchè di questo si tratta ai sensi dell'ordinamento giuridico penalistico), quella condanna condizionale dovesse valere quale precedente penale ostativo per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto.

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

N E N C I O N I . Potrei anche evitare di svolgere l'emendamento, perchè già nella discussione generale ho accennato alla questione e vi sono state le precisazioni fatte dal senatore Capalozza, ma debbo svolgere

questo emendamento per una certa polemica che, durante la discussione generale, ho avuto con l'onorevole Ministro. Prima di esporre la nostra tesi, faccio un'osservazione preliminare, onorevole Ministro. Ogniqualvolta si tratta una questione io sento rispondere l'onorevole Ministro e l'onorevole relatore che nei precedenti provvedimenti di amnistia tali questioni sono state risolte attraverso l'approvazione di una norma. Allora io osservo: se l'emendamento che ho proposto ripete la norma contenuta nell'articolo 4 del provvedimento di amnistia del 1953, e se questo sistema del precedente è un argomento, io potrei anche sedermi perchè mi richiamo ad una norma contenuta in un precedente provvedimento di amnistia, illustre precedente, del 1953. Ma io tralascio questi perchè non sono argomenti. Non è stato argomento per me richiamarmi al precedente quando si è discusso l'articolo 4; io guardo modestamente la sostanza. È assurdo di fronte a cause estintive del reato porre queste condizioni. Per la concessione del beneficio di clemenza non si dovrebbe tener conto di precedenti condanne quando sia intervenuta una qualsiasi causa di estinzione del reato. Ma si è obiettato, di fronte alla nostra tesi, che almeno le classiche cause di estinzione del reato siano comprese. Tra le cause di estinzione del reato c'è la morte prima di tutto, l'amnistia, il decorso del termine quando vi sia stata la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, e mi riferisco tanto all'amnistia propria quanto all'impropria, anche se il senatore Monni non è d'accordo che l'amnistia nelle due figure propria ed impropria sia estintiva del reato. Anzi l'onorevole Ministro mi disse: porti un testo di dottrina; io gliel'ho portato e glielo accennerò. (*Interruzione dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia*). La riabilitazione che viene illustrata come causa estintiva del reato non è causa estintiva del reato perchè è sotto la rubrica « causa estintiva della pena »

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. La rubrica non influisce

N E N C I O N I . Ma la collocazione, per l'interpretazione sistematica, deve essere tenuta in grande considerazione come volontà del legislatore. Pertanto siamo di fronte ad altrettante cause estintive del reato come la amnistia propria e impropria, il decorso del termine quando sia stato felicemente superato il termine stesso, in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, e la prescrizione; tanto che, onorevole Ministro, quando nel precedente provvedimento all'articolo 8 si prese in considerazione la norma contenuta nell'articolo 168, cioè la riabilitazione, e non si prese in considerazione l'amnistia, si sono verificati casi di perplessità risolti brillantemente, perchè la volontà del legislatore era molto chiara e l'esclusione era altrettanto chiara anche se illogica e non in armonia con i princìpi del diritto penale.

La causa estintiva del reato non può farlo rivivere ai fini ostativi dell'applicazione del provvedimento. Nè si capisce perchè il legislatore, in questo caso di approvazione di una legge delega, dovrebbe operare tali discriminazioni, che sono assurde in via logica ed anche secondo il sistema del diritto penale.

L'amnistia è una delle principali cause estintive del reato nelle due forme. L'onorevole Ministro mi ha chiesto in proposito: mi porti un testo di dottrina. Io ricordo allora che il Battaglini nel suo « Diritto penale », trattando delle cause estintive del reato, parla dell'amnistia, a pagina 588 di questo volume che io passerò alla Commissione, appunto come causa estintiva del reato, sia sotto il profilo dell'amnistia propria, sia sotto quello dell'amnistia impropria. « Il legislatore può derogare al principio per cui il reato si estingue, quando non sia già effettivamente inflitta la pena. Di fronte al punito non può essere più questione di punibilità, ossia di semplice possibilità di applicare la pena. L'estinzione del reato dopo la condanna è figura alogica ».

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Non è questa la risposta al quesito che le avevo posto. Non si discute sul principio lapalissiano che l'amnistia estingue il reato,

ma su quel determinato effetto, che lei voleva trarre, di escludere dalla considerazione di un'ulteriore amnistia o indulto la condanna già avvenuta.

N E N C I O N I . La discussione è in questi termini. Quando si devono prendere in considerazione delle cause ostative e ci si riferisce a precedenti condanne, a me sembra che non sia nè opportuno, nè logico, nè in armonia con i principi del diritto penale, considerare come causa ostativa la condanna quando sia intervenuta una causa estintiva del reato. Tanto più quando si prendono in considerazione cause che sono estintive della pena e non certo del reato, alle quali del resto io non mi oppongo. Si attua però quella tale discriminazione. Ella, onorevole Ministro, il primo giorno di discussione ebbe a dichiarare: escludiamo anche l'ipotesi del 177, così non esistono discriminazioni, vi è armonia, si eliminano tutte le cause estintive del reato e della pena.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Non ho mai detto questo. Ho osservato che il 177 era implicitamente compreso, perchè afferma appunto l'estinzione di tutti gli effetti della condanna.

N E N C I O N I . Però, in una interruzione, ella mi disse: nel precedente provvedimento abbiamo inserito la riabilitazione, nel provvedimento attuale non lo facciamo, così non vi è questione. Ora, io insisto affinchè tutte le cause estintive del reato e della pena siano comprese: pertanto l'amnistia il decorso della prescrizione di cui all'articolo 176 e, se volete, anche la riabilitazione come causa estintiva della pena e di ogni effetto penale della condanna. Questo mi sembra che sia veramente un motivo di armonia e tale da poter essere accolto.

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Onorevoli colleghi, per meglio illustrare l'emendamento da me proposto desidero partire da un caso concreto e ritengo di dover tenere conto della giurisprudenza, cioè del modo con cui i Tribunali hanno esaminato il caso concreto che vado a sottoporre all'Assemblea. In relazione al caso concreto che vado ad enunciare, ho presentato, con i colleghi Nencioni e Massari, l'emendamento aggiuntivo alla fine dell'articolo 5.

Tutte le amnistie concesse fino ad oggi pongono una condizione: che cioè il beneficiando non abbia riportato condanne precedenti che superino un certo limite. Nel presente disegno di legge, all'articolo 5 è posto questo limite: coloro che hanno riportato condanne che superano nel complesso un anno non possono beneficiare dell'amnistia e dell'indulto.

Nel caso della precedente amnistia, i Tribunali hanno tenuto conto, ai fini dell'esclusione del beneficio del condono, delle condanne relative ai reati dichiarati estinti per amnistia; quindi su questo punto abbiamo una giurisprudenza negativa. Io sono convinto che l'estinzione del reato debba portare anche all'estinzione degli effetti della condanna, tanto nel caso di amnistia propria che impropria. Purtroppo, come è noto, si verifica una diversificazione di posizioni a seconda che venga applicata l'amnistia propria o la impropria. L'amnistia propria estingue il reato durante il corso del processo; l'amnistia impropria interviene quando già vi sia stata una condanna passata in giudicato. Ed ecco il caso concreto: si presenta, onorevole Ministro, la situazione obiettiva e soggettiva identica di due cittadini i quali, l'8 settembre 1943 si sbandano. Vi sono circostanze simili di tempo e di luogo, e i due cittadini hanno la medesima posizione ai fini dei precedenti penali. Lo sbandamento dell'8 settembre 1943 dette luogo a molte decine di migliaia di processi. Vi è quindi un'attività eccezionalissima, per l'eccezionalità del fatto, dei Tribunali militari. Mentre si procede alla istruzione dei processi, si emettono anche delle sentenze di condanna: alcuni vengono colpiti da una sentenza di condanna che passa in giudicato, altri non vengono ancora sottoposti a giudizio, nel momento in cui interviene il decreto di amnistia che

porta all'estinzione del reato. Ed allora, per taluni vi è l'applicazione dell'amnistia propria, perchè vi è in corso il giudizio; per altri l'applicazione dell'amnistia impropria. Ecco la diversificazione della posizione di persone le quali hanno commesso lo stesso fatto, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, ed hanno la stessa posizione soggettiva ai fini dei precedenti penali.

Quando, con le amnistie successive, si è posto il limite di un anno per la concessione dei condoni, fra due cittadini i quali incorsero nello stesso fatto delittuoso dello sbandamento, potè fruire del condono colui il quale aveva beneficiato dell'amnistia propria, ma non colui il quale aveva beneficiato dell'amnistia impropria, in quanto i Tribunali gli contestarono la permanenza di una condanna la quale, sebbene estinta, superava nel complesso i limiti posti dal disegno di legge. Ed allora, siamo in una situazione di diversificazione di posizioni del cittadino rispetto alla legge, ed io faccio appello al principio enunciato or ora dall'onorevole Monni, il quale dice: al cospetto della amnistia, la situazione soggettiva ed oggettiva dei cittadini deve essere identica.

Ora, onorevoli colleghi, noi riproduciamo questa situazione, perchè il cittadino il quale, per effetto dello sbandamento, ha subìto una condanna a dieci anni di reclusione, anche se ha beneficiato dell'amnistia, vedrà nuovamente pesare quella sua condanna ai fini dell'articolo 5, per cui non gli sarà consentito neppure fruire di questo condono. Ed è la terza volta che un gran numero di cittadini vengono esclusi dal beneficio.

Vede quindi, onorevole Ministro, che bisogna tener conto delle situazioni eccezionali, della gravità delle pene comminate dai Tribunali militari in applicazione del Codice penale militare di guerra. E si consideri che anche le pene comminate per violazioni di lieve entità furono rilevanti e tuttora sbarrano la strada ad ogni beneficio. Come vede, onorevole Ministro, il caso concreto porta a chiarire la portata dell'emendamento da me proposto. L'emendamento sostanzialmente vuole fare in modo che le condanne derivate dall'applicazione del Codice penale militare di guerra, nel periodo bellico, anche se dichiarate estinte per amnistia, non pesino ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dalla prima parte dell'articolo 5. Credo che, per le ragioni dette, per una ragione di giustizia obiettiva, non possa non tenersi conto di questi casi particolari. Vedo che nello stesso disegno di legge è stato tenuto conto per altro aspetto dello stato di guerra. Esistono ancora degli strascichi, degli squilibri da eliminare. Si cerca da parte nostra, in questa occasione, di porre rimedio ad una situazione di ingiustizia obiettiva, che persisterebbe nel caso in cui l'emendamento non dovesse essere accolto.

CORNAGGIA MEDICI Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, a me sembra che nella prassi forense e forse anche nella prassi giurisdizionale, e a quanto pare anche nella dottrina dell'innominato autore che l'onorevole Nencioni ha citato senza farne il nome (o forse era uno scritto dello stesso onorevole Nencioni, che per umiltà non ha voluto autocitarsi), troviamo ricorrenti delle espressioni (prego soprattutto i giuristi di non scandalizzarsi di quello che sto per dire) che forse sono inesatte. Per esempio, abbiamo fin qui continuato a discutere di amnistia propria e di amnistia impropria; chiarirò a me stesso, onorevole Venditti, questi concetti. L'amnistia propria dobbiamo intenderla come amnistia applicata durante l'*iter* dell'azione penale: per esempio quando sia intervenuta condanna in Pretura, o in Tribunale (*interruzione del senatore Nencioni*), ma con sentenza non ancora resa esecutiva ed irrevocabile per non essersi raggiunto, giacchè siamo in un'epoca missilistica, dirò il terzo stadio della Corte di cassazione. Evidentemente se non vi fosse stato appello o ricorso in Cassazione la sentenza poteva diventare esecutiva ed ir-

revocabile al secondo ed anche al primo stadio. In ciascuno di questi casi, come nel caso citato dal collega onorevole Nencioni, poteva darsi che questa amnistia si applicasse, prima ancora di ogni condanna, durante l'istruttoria. E sono note le tecniche giuridiche e processuali attraverso le quali si attua l'*iter* giudiziario. Tutti hanno detto che questa è l'amnistia propria. Poi, dato che c'è sempre qualcuno al mondo che vuole inventare delle geniali teorie, un tecnico del giure ha cominciato a parlare di amnistia propria ed impropria, ma la verità è che, rileggendo a me stesso l'articolo 151 del Codice penale, vi trovo che « l'amnistia estingue il reato »

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Dirà poi un'altra cosa.

C O R N A G G I A M E D I C I . Vi è poi una « e ». Penso che, se fossero state due ipotesi differenziate, l'ipotesi dell'amnistia propria che si applica quando la sentenza non è ancora divenuta esecutiva ed irrevocabile, e l'ipotesi dell'amnistia impropria, si sarebbe dovuta mettere una « o ». Non so se su questo testo che mi ha fornito l'onorevole Monni la « e » sia esatta o ci volesse una « o ». Ma se, fatto il controllo sulla Gazzetta Ufficiale e la Raccolta delle leggi, constateremo che veramente c'è la « e », allora dovrà esser chiaro che l'amnistia estingue il reato sempre, nei casi dell'amnistia propria e nei casi dell'amnistia impropria.

F R A N Z A . I Tribunali ritengono di dare a quest'ultima un valore diverso.

C O R N A G G I A M E D I C I . L'articolo 151 del Codice penale è chiaro come il sole, non c'è nè propria nè impropria; l'amnistia estingue sempre il reato e il legislatore, come il Guardasigilli chiariva, ha voluto, dando quasi un'interpretazione *ad abundantiam*, dire che, se vi è stata condanna definitiva ed irrevocabile, l'amnistia fa cessare l'esecuzione, cioè la condanna e le pene accessorie, il che forse non era neppure necessario dire.

Affermato questo, ritengo che per la chiarezza del testo è inutile inserire una tale norma nella legge di delega per l'emanazione dell'amnistia e l'indulto in quanto l'amnistia, che sopravvenga prima o dopo la condanna definitiva ed irrevocabile, produce un effetto principale: questo della estinzione del reato

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Cornaggia Medici, il suo intervento ha voluto precisare che, essendo pacifico che l'amnistia estingue il reato, è inutile che noi nella legge delega prevediamo questo caso. Qui è l'errore, caro Cornaggia Medici, perchè noi dobbiamo prevedere questo caso altrimenti il giudice non terrà conto di un precedente quando nella legge delega e nel provvedimento di amnistia non sia previsto il caso specifico.

Ora, concludendo, è pacifico che l'amnistia estingue il reato, su questo non c'è dubbio, ed anzi ho risparmiato anche la lettura della precedente pagina del Battaglini in cui fa la questione della e o della o, quella che ha fatto il senatore Cornaggia Medici. Pertanto è pacifico questo, ma è altrettanto pacifico che per allontanare gli effetti di questa omissione dobbiamo precisare che non si tiene conto delle condanne qualora sia intervenuta causa estintiva del reato. Volete considerare solo l'amnistia e la riabilitazione? Sta bene. Comunque il precedente del 1953 e quello del 1959 che hanno posto delle perplessità sono eloquenti.

C A P A L O Z Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A . Le considerazioni dell'onorevole Cornaggia Medici urtano contro la scienza giuridica e contro la prassi costante. C'è una enorme differenza tra l'amnistia propria e l'amnistia impropria. Basti pensare che, nei casi di amnistia im-

propria, si è perfino tenuti al pagamento delle spese di giustizia. Non ho bisogno di fare un *excursus* di dottrina e di giurisprudenza È cosa certa che solo l'amnistia propria estingue gli effetti penali, mentre l'amnistia impropria non li estingue. Anzi l'amnistia propria, li estingue solo nel caso in cui ci sia stata condanna e l'amnistia intervenga nelle more del grado successivo; mentre, se una condanna, con sentenza non definitiva, non c'è stata, gli effetti penali non sussistono affatto e, non sussistendo, non danno luogo alla fase estintiva.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti dei senatori Nencioni e Franza.

M O N N I , *relatore*. La Commissione aveva già annunciato, signor Presidente, che faceva propria la prima parte dell'emendamenti Picchiotti, Marazzita ed altri. Essa, quindi, propone un proprio emendamento tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo 5, in fine, quanto segue: « Non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione ».

Per quanto riguarda l'altra parte, già in Commissione è avvenuta una lunga discussione in argomento e l'onorevole Nencioni ed altri — Nencioni in particolare — hanno portato degli argomenti che in linea dottrinaria, in linea teorica, certamente hanno un certo peso ed una certa importanza, ma nel quadro di questo disegno di legge, come si è già detto, non possono essere presi in considerazione. Quindi la materia è stata ampiamente trattata.

C'è ancora qualcosa da dire a proposito delle considerazioni svolte dal collega Franza, che ha presentato un emendamento riguardante coloro che abbiano riportato, per reati militari, condanne durante il periodo di guerra o per effetto dell'applicazione del Codice penale militare di guerra. Questa è una materia che veramente merita attenzione per una ragione logica e per una ragione di equità Infatti, se all'articolo 2 si è riconosciuto che l'applicazione di aggravanti per lo stato di guerra ha portato ad aumenti di pena che adesso vengono considerati per una concessione assai più larga d'indulto, nulla vieta, anzi tutto consiglia, direi obbliga a considerare sullo stesso piano, e quindi come non ostativi i precedenti penali consistenti in condanne per reati avvenuti in tempo di guerra, con applicazione del Codice di guerra, purchè già amnistiati.

A questo emendamento, quindi, signor Ministro, la Commissione non è contraria, perchè c'è una ragione di giustizia evidente. Per il resto non possiamo mutare opinione, abbiamo già deciso in Commissione e abbiamo anche votato su questo punto: manteniamo l'emendamento che or ora ho letto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, innanzitutto sulla questione generale desidero far presente al Senato che non sono d'accordo sull'interpretazione data dal senatore Cornaggia Medici; cioè, a mio avviso, l'amnistia estingue il reato e fa cessare, in caso di condanna, l'esecuzione della pena, ma non fa venir meno tutti gli effetti penali della condanna. Infatti il Codice penale mentre, all'articolo 178, a proposito della riabilitazione, espressamente dice che la riabilitazione fa venir meno gli effetti della condanna, non adopera questa dizione all'articolo 151.

Quanto alla dottrina, io invitai il senatore Nencioni — dal momento che egli ha voluto ricordare il cortese scambio di vedute che ci fu tra noi in Commissione — a portare un testo di dottrina che espressamente preveda l'ipotesi che in caso di amnistia non si debba tener alcun conto della condanna riportata. Questo è il punto che lo invitai a documentare, non già il punto fuori discussione che l'amnistia estingue il reato.

Io ho sott'occhio un testo, sia pure pratico, il noto « Codice degli atti di clemenza » del Perseo. Nella parte generale vi si legge: « Quando l'amnistia intervenga dopo una

condanna irrevocabile, fa cessare l'esecuzione delle pene principali e di quelle accessorie, lasciando sussistere gli altri effetti penali: obbligo del pagamento nelle spese processuali, impedimento per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, calcolabilità della condanna amnistiata agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato ».

N E N C I O N I Il legislatore è libero di escluderlo, come fece nel 1953

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Non c'è dubbio, ma ella si è richiamata ai principi, affermando che, in base all'articolo 151, debbono sparire tutti gli effetti della condanna. Io devo contestare questa interpretazione in modo che, qualora non passi il suo emendamento, risulti chiaro il pensiero del legislatore che l'articolo 151 del Codice penale esclude di per sè che il reato precedentemente amnistiato non debba essere preso in considerazione agli effetti di stabilire la recidività del reo.

Non c'è dubbio che il legislatore possa stabilire espressamente una norma contraria a tale principio, ma tale norma avrebbe valore innovativo e non già dichiarativo.

Per quanto riguarda poi l'opportunità di accogliere l'eccezione proposta con l'emendamento del senatore Nencioni, mi richiamo a quanto già detto anche dal senatore Monni, che è opportuno evitare la collezione di più amnistie, a favore dello stesso reo, e ciò anche per evitare un'eccessiva larghezza della clemenza, perchè, come ho ricordato ieri nel mio discorso in sede di discussione generale, la clemenza deve essere contemperata con opportuni criteri di giustizia.

Quindi ritengo giusta la decisione del legislatore del 1959 di comprendere solo la riabilitazione. Perchè nel testo governativo la riabilitazione non era stata espressamente menzionata? Perchè l'articolo 178 del Codice penale, facendo cessare con la riabilitazione ogni effetto della condanna, non richiede che espressamente si citi la riabilitazione come fatto che non escluda l'applicazione della nuova amnistia. Se la Commissione, a titolo di chiarificazione, accetta di introdurlo, il Governo non vi si oppone

M A R A Z Z I T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R A Z Z I T A . Devo dire che sono esterrefatto di ciò che ho sentito. Qui si è fatta una discussione di carattere giuridico sui princìpi, ma non abbiamo tenuto presente una cosa che tutti sappiamo, che l'amnistia, sia propria o impropria, sia o non sia valida questa distinzione dal punto di vista giuridico, come sosteneva il senatore Cornaggia Medici, estingue il reato. Non abbiamo tenuto presente che l'applicazione della legge che noi andiamo ad emanare farà nascere confusione tra i giudici. Come si regoleranno allorchè si dirà che non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione? Come si regoleranno nel caso di persone che siano state condannate tre o quattro volte per reati poi estinti per effetto di amnistia? Cosa dovranno fare i magistrati per applicare questo condono? Dovranno interpretare quello che noi non riusciamo ad interpretare, perchè non ci mettiamo d'accordo, qui? Abbiamo i precedenti: in tutte le amnistie si dice che il giudice, nell'applicare il condono, non deve tener conto dei precedenti penali, se questi siano stati estinti da amnistia. Ed è inutile parlare dell'amnistia propria, perchè la propria non costituisce precedente penale; è evidente che il riferimento nei precedenti decreti di amnistia era soltanto diretto all'amnistia impropria. Ora i magistrati che dovranno applicare questa legge che cosa dovranno fare se la formula della legge si limita al caso della riabilitazione? Escluderanno dal beneficio del condono coloro che hanno riportato condanne per le quali poi è intervenuta l'estinzione per le amnistie precedenti? Perchè non dobbiamo essere più chiari, perchè non dobbiamo chiarire questo concetto? Senza chiarezza non vi può essere buona interpretazione. Se io fossi magistrato, negherei l'applicazione del condono ad un individuo con-

dannato a pene superiori ad un anno, anche se questa condanna sia stata estinta in seguito ad amnistia, perchè direi che il testo dell'attuale legge vieta di applicare il condono in questi casi, in quanto si limita a richiamare il solo caso della riabilitazione. Credo però che questa non sia la volontà dell'Assemblea; anzi mi pare che l'argomento del senatore Cornaggia Medici dovrebbe tagliare la testa al toro, nel senso cioè che non vi sono distinzioni fra amnistia propria ed impropria, che l'amnistia estingue tutti i reati. E allora, perchè non dobbiamo aggiungerla alla riabilitazione come causa estintiva che non osta all'applicazione del condono? Io credo che dobbiamo essere più chiari, per non dar luogo ad interpretazioni che andrebbero a formare oggetto di cause in Cassazione. È giusto quindi che, dopo aver fatto riferimento alla condanna estinta per riabilitazione, si aggiunga: « o che siano state dichiarate estinte da precedenti amnistie o da altre cause che estinguano il reato o la pena », secondo la formulazione del nostro emendamento.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, poco fa ella ha letto l'emendamento dei senatori Franza, Nencioni e Massari che è di questo tenore:

« Si farà luogo alla concessione dell'indulto, ai sensi dell'articolo 2, nei casi in cui la pena complessiva sia superiore ad un anno per effetto di condanna inflitta dai Tribunali militari per reati previsti dal Codice penale militare di guerra ».

P R E S I D E N T E . Bisogna aggiungere « dichiarati estinti per amnistia ».

M O N N I , *relatore.* Signor Presidente, l'onorevole Ministro giustamente ha delle perplessità.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Io sono contrario, non perplesso, perchè si vengono a fare due trattamenti. Una volta l'amnistia gioca, una volta non gioca.

M O N N I , *relatore.* Signor Presidente, mi permetta di chiarire il parere della Commissione.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I , *relatore.* Se io ho espresso il parere favorevole della Commissione è per questo motivo: all'articolo 2 si concede una riduzione della pena fino a un terzo per tutte le condanne per le quali sia stata applicata l'aggravante dello stato di guerra. Quindi, eventualmente, fino a dieci anni di riduzione di pena per chi sia stato condannato a trent'anni.

Nell'emendamento Franza si chiede che nel calcolo dei precedenti non si tenga conto di eventuali sentenze di condanna pronunziate per fatti di guerra in base al Codice penale militare di guerra, quando superino un anno ma sia intervenuta amnistia. Pertanto non si ferisce il principio, affermato recisamente anche dalla Commissione, per cui i precedenti penali, anche se amnistiati, debbano essere ostativi. Tale principio rimane fermo e si considera come eccezione soltanto il fatto che il precedente risalga al periodo di guerra, sia stato determinato dall'applicazione delle leggi di guerra e, in pari tempo, sia già amnistiato.

In armonia con il disposto dell'ultima parte dell'articolo 2, sembra a noi giustificato concedere tale beneficio e fare questa eccezione, perchè di una vera e propria eccezione si tratta. Niente di più.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alle votazioni. Metto anzitutto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato in via principale dai senatori Nencioni e Franza, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto in via subordinata dai senatori Nencioni e Franza e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento della Commissione, tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo 5 le parole: « non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'emendamento dei senatori Picchiotti ed altri resta quindi assorbito.

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Franza, Nencioni e Massari tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 5, il seguente comma: « Si farà luogo alla concessione dell'indulto, ai sensi dell'articolo 2, nei casi in cui la pena complessiva sia superiore ad un anno per effetto di condanna inflitta dai Tribunali militari per reati previsti dal Codice penale militare di guerra dichiarati estinti per amnistia ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 6.

(*Condizioni per la concessione dei benefici per i reati finanziari*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari siano subordinati altresì alla condizione che il trasgressore, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato proposto un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Busoni, Picchiotti, Milillo, Macaggi, Ottolenghi e Marazzita.

Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

« *Aggiungere in fine il seguente periodo*:

" e, per le violazioni in materia edilizia, siano subordinati alla condizione che entro lo stesso termine di 120 giorni venga proceduto alla *restitutio ad integrum* qualora sia stata comunicata diffida a demolire o ordine di demolizione dell'illecito " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Marazzita ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A R A Z Z I T A . Non credo di doverlo illustrare, perchè mi sembra che l'emendamento nasca come logica conseguenza. Così come all'articolo 6 è previsto che, per l'applicabilità del condono ai reati finanziari, vi debba essere la condizione che il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso in un certo termine — e stiamo superando qui, per la verità, la prassi delle precedenti leggi di amnistia in cui, per i reati finanziari, vi era una catalogazione a parte, mentre qui se ne parla solo all'articolo 6 — così, come conseguenza logica, per le violazioni in materia edilizia l'applicazione del condono deve essere condizionata e subordinata alla restituzione *ad integrum*, cioè alle demolizioni o costruzioni che sono oggetto della contestazione. Mi pare che ciò sia in stretta dipendenza con la formulazione adottata per l'ipotesi dei reati finanziari.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi si consenta di aggiungere pochissime parole al parere espresso dalla Commissione. Io pregherei il senatore Marazzita di non insistere su questo emendamento, perchè

in realtà i suoi presentatori sono stati ispirati dal desiderio di rendere più grave la situazione di coloro che sono incorsi in reati in materia edilizia e che appartengono alla categoria dei grossi costruttori. Bisogna tener presente che le costruzioni abusive, che purtroppo vi sono alla periferia di tutte le grandi città, appartengono soprattutto alla povera gente, e quindi stabilire che non si possa usufruire dell'indulto o dell'amnistia se non si demolisce entro 120 giorni, significa porre una condizione che spesso metterebbe una famiglia nell'impossibilità di avere un tetto. Prego perciò i presentatori di non insistere su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Marazzita, insiste sull'emendamento?

M A R A Z Z I T A . Insisto, anche perchè gli altri firmatari sono assenti. Le considerazioni svolte dall'onorevole Ministro sono vere solo in parte. Le costruzioni di cui noi ci interessiamo e di cui prevalentemente si interessano le contravvenzioni edilizie riguardano più i grossi che i piccoli costruttori, almeno come calcolo di probabilità.

P R E S I D E N T E . Il senatore Capalozza ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« L'amnistia e l'indulto per i reati finanziari non estinguono il debito d'imposta ».

Il senatore Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

C A P A L O Z Z A . Credo non sia necessaria un'illustrazione; l'emendamento ai giustificata da sè. Si tratta di far sì che non venga presentato il provvedimento indulgenziale come una specie di ricatto nei confronti di coloro i quali si trovano nell'impossibilità di pagare il debito di imposta. Non si comprende, cioè, perchè il debito di imposta, che è debito di carattere civilistico con particolari garanzie di privilegio per l'esazione, debba essere rafforzato elevando il pagamento a condizione per l'applicabilità del beneficio indulgenziale. Si applichi ugualmente il condono o l'amnistia e resti fermo il debito di imposta: solo così si porranno sullo stesso piano gli abbienti e i non abbienti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore*. La Commissione conosceva già l'emendamento dell'onorevole Capalozza e lo ha discusso lungamente in Commissione. In sostanza l'onorevole Capalozza vorrebbe che si togliesse dall'articolo la condizione prevista per l'applicazione dell'amnistia ai reati finanziari. Secondo noi invece quella condizione deve necessariamente rimanere; non è possibile aderire alla richiesta. Quindi la Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal senatore Capalozza, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Busoni, Marazzita ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 7.

(*Revoca dell'indulto*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è re-

vocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi sei.

P R E S I D E N T E . I senatori Nencioni e Franza hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, l'articolo 7 prevede che il condono può essere revocato. Ora la revoca dell'indulto sembra a me una limitazione del provvedimento di clemenza che porta una nota veramente stonata perchè, come ho detto in discussione generale, se si possono porre limitazioni al provvedimento di amnistia, porre limitazioni o revoche all'indulto significa far venir meno per questo istituto il provvedimento di clemenza. L'indulto, onorevole Ministro, non muta la situazione giuridica di colui, che ha subito una condanna, non incide minimamente sulla condanna stessa, sugli effetti primari e sugli effetti secondari della condanna, se non limitatamente alla portata della clemenza. Ora domando: se ad un determinato momento si ritiene di concedere un indulto, cioè di far cessare l'esecuzione delle pene limitatamente ad un periodo di tempo, in vista di avvenimenti che sono stati richiamati, perchè porre la condizione che l'indulto è revocato qualora intervenga successivamente una condanna? Mi sembra una limitazione. Non è una questione di principio, è una questione di opportunità: viene meno il provvedimento di clemenza per quanto concerne l'indulto, viene meno la portata pratica del provvedimento di clemenza. Si dirà, da parte dell'onorevole Ministro: abbiamo voluto limitare, non siamo voluti andare oltre determinati limiti; e questa è un'altra di quelle cause per cui ho detto che questo provvedimento di clemenza è veramente povera cosa.

Onorevole Ministro, noi daremo tutto il nostro consenso al provvedimento di clemenza e quando parleremo per dichiarazione di voto toglieremo ogni riserva, perchè insieme abbiamo fatto un buon lavoro, in Commissione ed in Aula. Si tratterebbe ora però di togliere questa piccola limitazione, e ciò servirebbe a far venir meno la pochezza intrinseca del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, debbo, per ragioni soprattutto di cortesia verso l'onorevole Nencioni, dare una risposta che entri nel merito.

Gli atti di clemenza hanno sempre anche un valore di esortazione a ben fare, un valore di esortazione all'emenda. Ora, la *ratio* di questo articolo, che si trova in tutti i provvedimenti precedenti, tende a far sì che il beneficiario dell'indulto trovi una remora a delinquere nuovamente, e la norma rientra in quelle misure di sicurezza che il legislatore prende nel momento in cui fa un atto di clemenza.

Mi pare che, per una ragione di principio, e non per ragioni di severità o di durezza d'animo, l'emendamento non possa essere accolto, perchè l'indulto perderebbe il suo carattere di incitamento a fare bene se non si ponesse questa norma secondo la quale chi delinque nuovamente nei cinque anni perde il beneficio dell'indulto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 7 proposto dai senatori Nencioni e Franza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Picchiotti, Jodice, Marazzita, Papalia e Ottolenghi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « sei mesi » con le altre: « un anno ».

Il senatore Marazzita ha facoltà di svolgerlo.

MARAZZITA. Richiamandomi alle affermazioni testè fatte dall'onorevole Ministro, il quale diceva che la revoca può essere fatta solo quando chi beneficia oggi dell'indulto cada in una colpa grave, mi parrebbe che limitare la condanna a 6 mesi non sia in perfetta coerenza con questa affermazione di principio, perchè 6 mesi per un individuo che poi dovrebbe essere punito con la recidiva, visto che beneficia già di un condono, sono una pena che non è certo irrogata per un fatto grave. Proponiamo che il limite sia portato ad un anno; anzi più logicamente dovremmo riferirci al limite di competenza pretoria, cioè a reati la cui pena massima sia di tre anni. Comunque insistiamo per l'elevazione del limite ad un anno.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

MONNI, *relatore*. La Commissione è contraria.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Picchiotti ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

GENCO, *Segretario*:

Art. 8.

(*Termine di efficacia dei benefici*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 1° dicembre 1962.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « 1° dicembre 1962 » con le altre: « 8 dicembre 1962 ».

Il Governo accetta questo emendamento?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8 con la modifica proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

GENCO, *Segretario*:

Art. 9.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, non posso nascondere il senso di delusione e di amarezza che ha progressivamente permeato il mio animo, e penso anche quello di molti dei senatori che hanno partecipato alla discussione di questo disegno di legge, fino all'attuale momento nel quale, traendone le conclusioni, dobbiamo constatare come il testo presentato dal Governo sia rimasto quasi immodificato, conservando tutti quei caratteri di ristrettezza e di avarizia che fin dall'inizio lo avevano reso ostico non solo a noi, ma alla maggior parte dell'opinione pubblica.

Ogni qualvolta la clemenza si presenta tanto calcolata e striminzita, essa diviene una beffa per coloro che ne sono destinatari e rappresenta una specie di ipocrisia per coloro i quali la elargiscono. Sorge naturale la domanda per quale motivo in definitiva ad essa si è pensato ed essa è stata proposta.

Non certamente per celebrare i grandi eventi richiamati nella relazione ministeriale, perchè al suo confronto essi sortono rimpiccioliti ed immiseriti.

Forse per temperare l'eccessivo rigore dei Codici che, conservati ed applicati ancora dagli attuali Governi, sanno di stantìo in quanto risalgono a un regime per il quale era d'obbligo fare la faccia feroce? No, dato che le disposizioni adottate incideranno appena sulle condanne già irrogate e su quelle da irrogare.

Forse allora per alleggerire, come non noi, ma voci autorevoli provenienti dall'alta Magistratura hanno asserito, la tarda, pesante e quasi impantanata zattera della Giusizia che a mala pena riesce a muovere innanzi, carica come è di procedimenti arretrati? Bisogna ancora una volta rispondere di no, perchè i benefici della clemenza toccheranno i solo provvedimenti delle minori magistrature, e ben pochi saranno i detenuti che ne godranno.

La tenuità delle pene che vengono prese in considerazione, le esclusioni oggettive innumerevoli e senza convincente motivazione, e le esclusioni soggettive le quali, ignorano e misconoscono la molteplicità dei casi, così che nella sua applicazione questo provvedimento si dimostrerà molto spesso impietoso e crudele, tutto ciò toglie al progetto di legge che stiamo per approvare ogni serio valore morale, politico e sociale.

Esso rimarrà dunque come un episodio trascurabile nella storia secolare della clemenza elargita al Paese, tanto che mi viene da chiedere se davvero si deve umiliare la più alta autorità dello Stato ad esercitare la sua prerogativa più solenne in così modesta e misera applicazione.

Vedremo poi dai dati che il Ministero della giustizia ci fornirà, quando questa legge sarà stata applicata, come essa in realtà sia formulata così da giovare a pochi e deludere i più.

In particolare voglio ancora una volta deplorare il rifiuto che si è opposto a prendere in considerazione speciale, secondo un insegnamento al quale nel passato non si era mai derogato, i reati politici, nella accezione che questa rubricazione assume nell'attuale periodo della nostra vita nazionale. La accettazione generale, salvo margini trascurabili, delle istituzioni e della legalità repubblicana fanno sì che oggi in Italia non si verifichino più reati politici tipici, quelli che sono previsti dal titolo primo del libro secondo del Codice penale. Ma le lotte popolari, che sono naturalmente conseguenti al regime democratico, il quale di per sè muove i cittadini alla conquista di sempre maggiori possibilità di vita piena per ognuno e per tutti, nella prospettiva di un progresso generale del Paese; quelle lotte che De Amicis chiamava le lotte civili, creano oggi l'occasione dello scontro fra l'anacronistica legislazione e i sistemi deprecabili di esercizio del potere da parte di alcune branche della Pubblica Amministrazione e le aspirazioni umane di elevazione; creano l'occasione di denunce, di processi, di condanne di sostanza squisitamente politica, che nessuno osa negare.

Su questi fatti avrebbe dovuto rivolgersi la preoccupata attenzione dei governanti per esercitare la clemenza; e specie il Senato, la sua maggioranza non avrebbe dovuto restare sorda, alle nostre sollecitazioni in proposito. Non averlo fatto significa solidarizzare con quanto di vieto vi è in questo campo, superato sia nelle leggi come nella volontà politica, e ciò si connette con le resistenze tenaci opposte fino ad oggi ad un adeguamento della legislazione penale ai princìpi costituzionali. Parlo dei princìpi contenuti nella prima parte della Costituzione, che regolano i rapporti civili, i rapporti etico-sociali, i rapporti economici tra cittadini e tra cittadini e Stato.

Tutto questo concorre a dare alla legge di delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto, un carattere d'obbligo, e di cosa fatta a malincuore; una facciata dietro cui si nasconde il vuoto, vuoto di afflato umano e anche di valida ragione politica.

Dirò, concludendo, che nonostante ciò noi votiamo questo disegno di legge, perchè pensiamo che è sempre meglio il pochissimo per coloro che nulla hanno, piuttosto che il nulla, specie quando si tratta di un bene così importante come quello della libertà, e specie quando molti di coloro che la libertà hanno perso sono stati vittime non di una loro libera determinazione ma di congiunture create dal concorso di fattori in gran parte a loro estranei e ostili.

Diamolo dunque questo soldino di pietà! Diamo il nostro voto, ma con profonda insoddisfazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Venditti. Ne ha facoltà.

V E N D I T T I . Parlo anche a nome dei miei colleghi liberali materialmente assenti, ma presenti in spirito. Noi voteremo la legge che abbiamo discussa. Non è il caso, in quest'ora di eccezionale riepilogo, di ricordare quelle che possono essere state le nostre specifiche divergenze, nè di domandarsi se questo atto di clemenza collettiva di cui il popolo italiano, rappresentato dal Parlamento, incarica il Capo dello Stato, sia stato provocato da una celebrazione tardiva dell'unificazione d'Italia, o da un egualmente tardivo omaggio sentimentale, morale, politico verso il nuovo Capo dello Stato, o invece riecheggi un'altissima parola terrena di carità e di concordia sociale pronunciata da Colui che rappresenta in terra la divinità. Non è il caso neppure, qualora si voglia dedicare un commento al merito del provvedimento, che io mi soffermi su qualche amarezza e delusione personale e di liberale che mi sono derivate dal presente dibattito: amarezza e delusione che culminano nella mantenuta severità del disegno di legge per i reati di stampa. Questa severità prescinde anacronisticamente dalle condizioni nelle quali agisce (oggi che la vita ha fretta) la stampa d'informazione e dalla libertà di critica della stampa moderna così diversa da quella della stampa di ieri: libertà che non è soltanto occasione di speculazione dei malintenzionati contro i galantuomini, ma qualche volta anche speculazione di chi voglia rifarsi una verginità morale dopo averla perduta.

Non è il caso — ripeto — di parlare oggi dei nostri dissensi: è il caso di ricordare invece due cose, colleghi di tutti i settori. Prima cosa: l'afflato sociale che anima voi comunisti, voi socialisti, voi della maggioranza democristiana, noi liberali, voi della destra: afflato sociale che in questo momento ha un significato di pace, che è la più alta parola che questo moribondo Senato poteva pronunciare. E l'altra cosa che si deve tener presente, onorevole Ministro, è questa. Quando dopo un'inopportuna proposta di emendamento del senatore Sand (che mi dolgo sia assente, perchè altrimenti gli avrei ripetuto ciò che gli dissi in sede di dibattito del bilancio dell'Interno) il nostro Presidente insigne invitò per regolamento ad alzarsi chi intendesse approvare quella proposta, un silenzio glaciale e immobile accolse le sue parole: fu quella la più alta parola di patriottismo che il Senato potesse in quel momento pronunciare. Se dunque, colleghi, vi sono questi due settori, quello che raccoglie tutti noi nell'atmosfera dell'afflato sociale e quello che, nella sua solennità ermetica, ci trasmette la parola eterna della Patria, ognuno di noi può essere ancora speranzoso nell'Italia di domani. (*Applausi dalla destra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Massimo Lancellotti. Ne ha facoltà.

M A S S I M O L A N C E L L O T T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, come da più parti è stato rilevato, non ha la completezza e la organicità dei precedenti provvedimenti di clemenza. La sequenza dei provvedimenti di amnistia è certamente da porsi in relazione alla gravità delle pene previste dal vigente Codice penale per i singoli reati. Attualmente va accentuandosi la tendenza ad abbassare i limiti massimi delle pene, e pertanto un provvedimento di clemenza, per essere operante, secondo la suddetta tendenza in atto, dovrebbe poter incidere indistintamente nei

confronti di tutte le condanne, prescindendo dal titolo del reato.

Il disegno di legge si discosta da questa impostazione e porta ad una diversità sostanziale che incide sulla posizione soggettiva dei colpevoli in relazione al reato per il quale vennero condannati.

Sollevato questo rilievo, mi piace dichiarare, anche a nome dei colleghi della mia parte, che un provvedimento di clemenza, ispirato, come l'onorevole Ministro ha affermato, dalla celebrazione di avvenimenti eccezionali di alto contenuto spirituale e politico, non può che trovarci consenzienti.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento e dirò anzi che noi non possiamo condividere su di esso giudizi assolutamente negativi che sono stati dati. Il provvedimento è limitato, poteva essere più esteso, specialmente in armonia con gli avvenimenti cui afferma di ispirarsi; ma, anche se noi abbiamo perso la grossa battaglia che abbiamo condotto in quest'Aula a favore dell'estensione del beneficio ai reati di stampa e subordinatamente al direttore di giornale che si trova in una particolare situazione giuridica — e già la Corte costituzionale ha delineato tale deficienza e l'invito al legislatore ordinario di provvedere a riordinare la materia — tuttavia voteremo a favore, riconoscendo che il presente provvedimento porta un sollievo. Saremmo stati lieti se questo sollievo fosse stato portato in dicembre, prima delle feste natalizie e di capodanno, quando gli affetti familiari sono più sentiti. Ci dogliamo di questo ritardo e siamo lieti di aver contribuito, anche con fatica personale, ad affrettare l'approvazione del presente disegno di legge.

Io colgo l'occasione per chiedere all'onorevole Ministro che le questioni, che hanno formato oggetto di esame nella discussione generale e in quella degli emendamenti, siano approfondite. Visto che l'iniziativa parlamentare ormai è messa in un canto e non considerata, benchè sia prevista in modo esplicito dalla Costituzione, veda il Governo, se l'Assemblea non può reagire a tale stato di cose, di accelerare la discussione di tutti i provvedimenti riguardanti i grossi problemi che ci hanno imposto in questa Aula una dura battaglia, onde riordinare giuridicamente quella situazione che ho avuto l'onore di porre a conoscenza dell'Assemblea, sottolineandola con un certo calore che qualche volta mi ha portato a contrasti anche violenti con l'amico Monni. Io gli chiedo scusa se in questi contrasti siamo venuti anche a termini poco parlamentari...

M O N N I , *relatore*. È tutto dimenticato.

N E N C I O N I . Ne ho piacere. Dietro questo calore, però, non c'era un risentimento personale. Era il calore con cui ho ritenuto di trattare quel determinato argomento. Pertanto, amnistia generale! Noi voteremo il presente provvedimento con molto piacere. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Marazzita. Ne ha facoltà.

M A R A Z Z I T A . Il mio Gruppo voterà a favore del disegno di legge, pur convinto — e l'ho già fatto notare — che esso sia molto anemico, asfittico e avaro oltre ogni dire, tale da deludere l'ansia e l'aspettativa di moltissimi che speravano in tutt'altra cosa, specialmente se si tengono presenti quali erano le condizioni e le premesse con le quali il provvedimento di clemenza veniva emanato. Noi siamo convinti che soltanto pochissime persone verranno a beneficiarne.

Noi socialisti siamo fieri di aver portato il nostro modesto ma fattivo contributo per il miglioramento, sia pure parziale, della legge — consentite questa immodestia, che non è solo riferibile alla mia modesta persona — e rammaricati di non aver potuto fare di più e di meglio, ma convinti di aver compiuto il nostro dovere.

Piuttosto il dibattito ci ha visti divisi su due fronti, che non voglio chiamare politi-

ci, ma che chiamerò certamente umani: da una parte coloro che vedono sempre il rigore; dall'altra parte quelli che vedono invece il dolore e la clemenza verso il dolore. Da una parte coloro che si ostinano a ritenere che il delitto sia quasi fine e conseguente a se stesso; dall'altra noi, che invece riteniamo che il delitto non sia che una delle piaghe sociali, così come del resto il nostro Filippo Turati, nel 1881, lo definiva allorchè stampava quel magnifico libro, che oggi per giunta non si trova più in nessuna biblioteca: « Il delitto e la questione sociale ».

A L B E R T I . L'unica copia è al Senato.

M A R A Z Z I T A . Questo mi fa piacere e fa onore al Senato. Noi rimaniamo fermi a questa concezione umana. E finisco richiamandomi a quella che era, anche su questo concetto, l'espressione chiara del nostro grande Bentini, il quale diceva che in sostanza di giustizie ve ne sono tante e non ce n'è una che non sia giusta, ma la giustizia umana, la giustizia del cuore, la giustizia della pietà è la migliore, la più bella, la più vera giustizia. Giacchè noi abbiamo appreso, nei lunghi anni delle nostre sofferenze, che la vita è il primo e fondamentale testo di legge, e che il cuore, checchè se ne dica, è l'elemento vivificatore dell'intelligenza, perchè fa entrare più intimamente nell'essenza vera delle cose, e ci fa essere più vicini a coloro che soffrono, anche a coloro che peccano, perchè noi amiamo queste creature come facenti parte del prossimo che ognuno dovrebbe amare come se stesso.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Gava. Ne ha facoltà.

G A V A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato affermato dall'onorevole Terracini che questo è un provvedimento beffardo, ipocrita, crudele; tuttavia egli ha annunciato che voterà a favore. È stato detto dallo stesso onorevole Terracini che il provvedimento, così come sarà votato dal Senato, lascia immutato il testo governativo. Rispondo con le parole del senatore Marazzita, il quale ha viceversa riconosciuto che è stato parzialmente — io direi notevolmente — **migliorato.**

È esatto che sono stati esclusi dalla previsione dell'amnistia i reati politici per se stessi considerati. Ieri ho indicato sommariamente le ragioni dell'esclusione, e non è il caso, a quest'ora e in questo momento, di ripeterci, come non è il caso di esporre le ragioni del provvedimento di clemenza, ormai note a tutti.

Meritano invece di essere ribaditi i motivi della ferma opposizione del Gruppo democristiano del Senato all'estensione dell'amnistia ai reati di diffamazione, attributivi di un fatto disonorevole, consumati a mezzo della stampa. Qualche parlamentare molto vicino a periodici non certo rispettosi di una corretta polemica politica, ha insinuato che il nostro atteggiamento è stato determinato da spirito persecutorio contro la libertà di stampa. È davvero enorme che tali accuse partano da parlamentari simpatizzanti con movimenti che già soppressero tale libertà, contro i democristiani, che si sono sempre battuti e si battono ed oggi sono i veri garanti della libertà di stampa.

Ma la libertà di stampa che noi favoriamo e garantiamo, riconoscendo in essa una delle forze essenziali ed insostituibili delle istituzioni democratiche, non è la libertà di consumare reati.

Chiariamo che noi non abbiamo voluto fare ai reati di stampa una posizione diversa e peggiore rispetto a quella prevista per gli altri reati; ma non abbiamo neanche voluto fare ad essi una posizione di privilegio singolare estendendo l'amnistia all'ipotesi delittuosa prevista dall'articolo 13 della legge del 1948, colpita, per la sua gravità, da una pena che nel massimo raggiunge i sei anni mentre l'amnistia riguarda i reati che comportano nel massimo una pena di tre anni. L'ipotesi dell'articolo 13 è la sola dei reati di diffamazione a mezzo della stampa esclusa dall'amnistia.

Vi sono altre ragioni particolari che ci hanno confermato nel nostro atteggiamento. La stampa deve avere, tra l'altro, un'alta funzione moralizzatrice e questa si esprime

talvolta nella denunzia all'opinione pubblica di fatti disonorevoli addebitati il più delle volte a personalità di un certo o addirittura di alto livello nella vita nazionale; ma troppo spesso accade che tali denunzie non siano lanciate in buona fede, bensì per motivi di lotta politica o di rancore persosonale e con senso di deplorevole irresponsabilità. È qui, proprio per preservare la funzione moralizzatrice della stampa, che deve intervenire il magistrato per dire con la sua sentenza che i fatti addebitati sono o non sono veri.

L'amnistia, da un lato, impedirebbe alla stampa di dimostrare la verità dei fatti denunziati e, dall'altro, alla persona offesa di dimostrarne la falsità allo scopo di provvedere alla sacra difesa del proprio onore e della propria reputazione. È chiaro che la stampa seria, ed è la grande maggioranza della stampa italiana, non può indulgere ad amnistie di tal genere, che renderebbero praticamente impossibili od inefficaci aspetti rilevanti della sua funzione moralizzatrice, mentre è dovere dello Stato tutelare la dignita della persona offesa consentendole di dimostrare la propria onestà. Non si deve mai dimenticare che nei giudizi per diffamazione a mezzo della stampa, aggravati dall'attribuzione di fatti determinati, il vero imputato di fronte all'opinione pubblica è il querelante, e non si può indulgere ad una prassi che ponga troppo spesso l'offeso nell'impossibilità di difendere il proprio buon nome. Nelle grandi democrazie non si ha notizia di frequenti amnistie per tali reati, mentre è certo che essi sono puniti con pene gravissime, le quali, a giudizio di molti, hanno concorso a creare quel costume giornalistico che noi tutti ammiriamo. Non escludo che le frequenti e quasi periodiche indulgenze praticate in Italia abbiano da noi operato in senso opposto presso quei pochi che non sanno comprendere l'altissima funzione morale e politica della stampa.

Queste considerazioni spiegano il nostro atteggiamento odierno inteso a liberare tutta la stampa da motivi deteriori per renderla più temprata e viva nella libera e vigorosa espressione del proprio pensiero.

Alcuni settori hanno criticato l'esclusione dall'amnistia di alcuni reati contro la moralità pubblica. Vorrei ricordare a questo proposito che la proposta di clemenza è un atto prevalentemente politico che deve tener conto delle circostanze in cui si svolge in un determinato momento la vita nazionale e delle preoccupazioni e degli allarmi che si manifestano. Ora, nessuno vorrà negare che, come per i reati riguardanti l'alimentazione, non sia inopportuno che il Parlamento elevi un monito anche a difesa della pubblica moralità. Noi votiamo con animo sereno il presente provvedimento di clemenza, ma verrei meno al mio dovere se non esprimessi l'animo del mio Gruppo contrario a troppi frequenti provvedimenti di tal genere e favorevole, invece, vorrei dire decisamente favorevole (e qui, onorevole Marazzita, ci accostiamo ai termini ancora validi ed umani del pensiero di Filippo Turati), all'istituto della grazia che può tener conto della condotta del condannato ed adeguare la clemenza a concreti elementi di giudizio sulle singole persone.

E siamo decisamente favorevoli altresì a tutte quelle riforme dei Codici penali che si ispirino a sempre più avvertiti criteri di giustizia e di proporzione della pena e ad un rafforzamento tale dell'organizzazione giudiziaria, negli uomini e nelle attrezzature, che consenta una serena, equa e rapida amministrazione della giustizia ed una umana espiazione della pena. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, il rappresentante del Governo avrebbe gradito e desiderato limitarsi unicamente a prendere atto con piena soddisfazione dell'unanime consenso che assiste questo provvedimento, ma alcune motivazioni di voto favorevole richiedono che il Governo aggiunga qualche precisazione

Il senatore Terracini, in particolare, ha voluto definire questo provvedimento come

una beffa crudele nei riguardi di coloro che avevano aperto l'animo alla speranza dopo il suo annuncio, e poi in particolare ha chiesto dei dati. Io sono già in grado di fornire i dati consuntivi del precedente provvedimento del 1959, del quale hanno beneficiato circa un milione di persone.

Secondo i calcoli preventivi fatti dai miei uffici, di questo provvedimento, nei limiti nei quali è stato affrontato dal Senato, beneficeranno 800 mila persone. Quindi il dire che è una beffa, un atto inutile, il dire che è povera cosa non è esatto, anche perchè, e lo ripeto, nella discussione generale non si è tenuto conto che per la prima volta un disegno di legge di delegazione di amnistia considera allo stesso modo i reati comuni, i reati militari e i reati finanziari Infatti, mentre nei precedenti provvedimenti per i reati militari e finanziari si procedette solo a delle inclusioni, oggi abbiamo seguito il sistema inverso, di comprenderli tutti salvo le esclusioni che si sono ritenute necessarie. Quindi è assolutamente ingiusto dire che questo provvedimento sia povera cosa e non risponda alle aspettative create allorchè è stato annunziato. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Fortunatamente per l'Italia, i detenuti si aggirano intorno al numero di 35 mila: non vorrà quindi, il senatore Gianquinto che escano dalle carceri milioni di persone Riteniamo che i detenuti che usciranno in base a questo provvedimento saranno oltre 2 mila: è una cifra notevole rispetto al numero complessivo dei detenuti.

Quanto poi alla motivazione del senatore Marazzita, che ha voluto accennare ad una certa distinzione tra il fronte di chi è sensibile al dolore e di chi non lo e, debbo protestare perchè sia il Governo sia gli altri senatori che hanno collaborato all'elaborazione e all'approvazione di questo disegno di legge appartengono tutti al fronte di coloro che sono sensibili al dolore umano, senza di che il Governo non avrebbe affrontato le difficoltà di una battaglia parlamentare, quale si deve affrontare per ogni provvedimento di amnistia.

Il Senato sa che l'altra volta il provvedimento è stato discusso per circa 6 mesi e quindi il Governo era consapevole delle difficoltà connesse alla discussione di questa legge. Nel proporla, ha tuttavia confidato (e l'aspettativa non è andata delusa) nella consapevolezza e responsabilità del Parlamento, il quale, di fronte al dolore di chi soffre in attesa dell'approvazione del provvedimento di amnistia, darà la sua approvazione al provvedimento.

Concludo ringraziando tutti i senatori che hanno fatto la dichiarazione di voto, per la adesione finale che hanno dato a questo disegno di legge, auspicando che esso al più presto possa essere approvato dall'altro ramo del Parlamento, anche in risposta al grande appello che ci è pervenuto dalla più alta tribuna della spiritualità cristiana, appello alla legge del perdono e della fratellanza umana. (*Vivi applausi*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E N C O , *Segretario*:

Al Ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Governo perchè in occasione dei miglioramenti economici testè annunziati per i funzionari dello Stato, il trattamento delle Forze Armate sia fissato a quel livello relativo che fu, con precedenti disposizioni, ritenuto equo e doveroso (1606)

CADORNA, MASSIMO LANCELLOTTI. CORNAGGIA MEDICI

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere come il Governo pensa di provvedere per rimettere in stato di funzionalità la Villa napoleonica di S. Martino nell'isola d'Elba,

già adibita a Museo, che, per disposizione della Sovrintendenza ai Monumenti di Pisa, da vari mesi è stata chiusa a causa del suo deterioramento, evidentemente derivante da incuria. L'interrogante già in data 7 aprile 1959 segnalava, con sua interrogazione parlamentare, lo stato di abbandono in cui erano lasciati nell'isola d'Elba sia la villa dei Mulini, già residenza di Napoleone I, che il Museo posto nella casa di campagna di San Martino, ambedue aperti a pagamento ai visitatori. Da allora, evidentemente, invece di provvedere, tutto è stato lasciato nel più deplorevole abbandono con nostro disdoro specialmente di fronte ai tanti turisti, particolarmente stranieri, che nell'isola d'Elba si recano anche per visitare le memorie napoleoniche e, quindi, anche con evidente nocumento per il turismo e l'economia dell'isola d'Elba (3560).

BUSONI

Al Ministro dell'interno, per conoscere se, in conformità delle assicurazioni fornite in risposta ad una precedente interrogazione del 13 giugno 1962, n. 3103, circa la particolare benevola considerazione nella quale sarebbero stati tenuti gli interessi degli inquilini dei negozi da rendere liberi per l'isolamento della Basilica di S. Chiara in Napoli, non ritenga opportuno intervenire perchè l'esecuzione degli sfratti decisa dal Comune sia brevemente rinviata in attesa dell'approvazione definitiva della legge sull'avviamento commerciale già approvata dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati (3561).

D'ALBORA

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 15 gennaio 1963

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 15 gennaio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Provvedimenti concernenti opere di conto degli Enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonchè variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63 (2400).

2. Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione (2188).

II. Discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc.* 103).

La seduta è tolta (ore 12,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari